



REGIONE DEL VENETO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL
VENETO
AL 31.12.2019
(ART. 20, D.LGS. 175/2016)**

**Area Risorse Strumentali
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali**



edb7912b



Indice

PREMESSA	3
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE AL 31.12.2019 E SEGUENTI	7
RELAZIONE TECNICA: RISULTATI CONSEGUITI E NOTE ILLUSTRATIVE DI AGGIORNAMENTO SUI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE, MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE.	8
01 _ SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO	9
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	10
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	12
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	16
VENETO ACQUE S.P.A.	23
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	29
02 _ SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE	35
AUTOVIE VENETE S.P.A.	36
SOCIETÀ' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	41
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.	45
FIN.EST. S.P.A.	49
VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	52
VENETO STRADE S.P.A.	57
VENETO SVILUPPO S.P.A.	62
VERONAFIERE S.P.A.	70
I PRINCIPALI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE REALIZZATI	72
SCHEDE REDATTE SULLA BASE DEL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE, E RELATIVI ESITI - LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE N. 22/SEZAUT/2018/INPR	73



edb7912b



Premessa

L'art. 20, D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP), rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede, in capo alle Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

In particolare, l'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4."

Tale provvedimento di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., deve essere adottato dall'Amministrazione Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e alla Struttura individuata per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il perimetro oggettivo di applicazione del D.Lgs. 175/2016, delineato all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, è relativo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; in proposito, l'art. 2, comma 1, lettera f) del T.U.S.P. definisce "«**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", mentre il medesimo articolo, comma 1, lettera g) del T.U.S.P. definisce "«**partecipazione indiretta**»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."

Nel dare attuazione alle disposizioni dell'art. 20, D.Lgs. 175/2016 sopra esposte, al fine di aggiornare la ricognizione di razionalizzazione periodica al 31.12.2019, la Struttura regionale competente ha chiesto ad ogni Società direttamente partecipata, titolare a sua volta di partecipazioni societarie, di fornire una relazione sullo stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione avviate e di aggiornare i dati economico-finanziari al 31.12.2019, per se stessa e per ciascuna delle proprie partecipate.



Nello specifico, l'Amministrazione regionale ha avviato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione periodica ordinaria al 31.12.2019 con le seguenti e rispettive note istruttorie:

- prot. 374095 del 17.09.2020 per Veneto Acque S.p.a.;
- prot. 374144 del 17.09.2020 per Veneto Innovazione S.p.a.;
- prot. 374124 del 17.09.2020 per Veneto Strade S.p.a.;
- prot. 377332 del 18.09.2020 per Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione;
- prot. 377570 del 18.09.2020 per Infrastrutture Venete S.r.l.;
- prot. 376921 del 18.09.2020 per Veneto Sviluppo S.p.a.;
- prot. 437151 del 14.10.2020 per Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

Dal punto di vista strutturale, **il presente piano di revisione periodica si compone di due sezioni**: la prima intitolata "*Relazione tecnica: risultati conseguiti e note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione*" che illustra, anche in termini descrittivi, i processi di razionalizzazione avviati nelle società regionali direttamente e indirettamente partecipate negli esercizi 2019 e 2020, e ne dettaglia gli sviluppi futuri, individuandone gli strumenti operativi e le tempistiche previsionali; la seconda parte intitolata "*Schede redatte sulla base del modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti - linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR*", che riprende e dettaglia per ogni società, in modo più schematico, le informazioni relative ai processi di razionalizzazione, seguendo il "format standard" suggerito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie.

Il presente piano include anche la relazione sull'attuazione del piano precedente richiesta all'art. 20 comma 4 TUSP: negli anni passati tali risultati venivano esposti in un allegato separato, individuato come Allegato A, tuttavia, nel voler rappresentare i risultati conseguiti in coerenza con gli interventi programmati per gli esercizi futuri, in una logica temporale più fluida e meno ripetitiva, si è ritenuto opportuno esporre in un unico documento tutte le informazioni richieste.

Per completezza, si ricorda che in data 21.11.2018 sono state adottate dal **MEF - Dipartimento del Tesoro**, in condivisione con la Corte dei Conti, delle specifiche "**Linee Guida**" per le Amministrazioni Pubbliche concernenti la revisione periodica delle partecipate, che contengono, tra l'altro, un modello per la redazione del provvedimento di razionalizzazione, nonché definiscono *lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P.*

E' ben noto che le **Linee di indirizzo per la revisione ordinaria adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/2018**, si pongono in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione della stessa Sezione n. 19 del 21.07.2017 (relativamente alle Linee di indirizzo adottate per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175/2016), e ciò con finalità di semplificazione e di omogeneità di rappresentazione dei piani da parte delle amministrazioni pubbliche; le informazioni richieste dal MEF - Dipartimento del Tesoro, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente analoghe a quelle richieste nel modello proposto dalla Corte dei Conti.

Il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi in capo alle Amministrazioni Pubbliche in materia di revisione periodica delle partecipazioni, così come affermato dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta con Deliberazione n. 6/2019, "*dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie e successivamente le schede contenute*



edb7912b



nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio delle seconde)".

Infine, con riferimento alle modalità di **calcolo del fatturato** delle società partecipate, tenuto conto della valutazione espressa in merito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 28/2017), ribadita anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (deliberazione n. 6/2019), deve essere inteso *"quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta in sostanza della grandezza risultante nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa".*

Il D. Lgs. 175/2016 prevede la **non applicabilità dell'art. 4, comma 1, a Veneto Sviluppo S.p.a.**, ai sensi dell'art. 26, comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.); analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS SGR S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è inclusa nell'Allegato al T.U.S.P. e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

Pertanto, con il presente piano viene data evidenza dei risultati conseguiti dalle società direttamente controllate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2019, in relazione agli obiettivi assegnati ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, per cui *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate..."*; al contempo, con tale provvedimento s'intende rinnovare e monitorare gli **indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento** assegnati per l'esercizio 2020 alle medesime società controllate, in applicazione delle suddette disposizioni.

La Giunta regionale assegna tali obiettivi alle società controllate in sede di approvazione dei rispettivi bilanci societari. Si ricorda che nel corso del 2018, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo stesso D.Lgs. 118/2011, è stato avviato un percorso di miglioramento della *governance* degli enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciate nell'Allegato I al DEFR.

Nella nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR n. 163 del 29.11.2018), in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già approvati con la DGR/CR n. 84/2018.

Tali obiettivi, con riguardo particolare all'annualità 2019, sono stati rendicontati dalle Società nel 2020, e poi via via ogni anno, approvati dall'assemblea societaria contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.

Le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013, da comma 471 a comma 475, dell'art. 1, L. 147/2013, D.Lgs. 50/2016) e regionali (L.R. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate; in tal senso, la



Giunta regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione.

Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione, avviene, tra le varie forme di esercizio di *governance*, anche con l'applicazione delle "direttive regionali", giusta DGR 1473/2017; tale attività di controllo è iniziata nel 2010 con la DGR 2951/2010, e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all'adozione della DGR 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. 39/2013 e nella L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest'ultimo provvedimento, è stato poi integrato e revisionato dalla richiamata DGR 1473/2017, che include anche le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, modificato e corretto dal D. Lgs. 100/2017.

Da ultimo, l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, che come noto ha colpito duramente il nostro Paese a partire da febbraio 2020, e tutt'oggi ancora in corso, ha messo in ginocchio l'economia nazionale ed internazionale, con scenari nuovi anche per gli enti pubblici, specie le Regioni, chiamate a contribuire con ingenti risorse proprie, generando riflessi importanti sugli equilibri dei propri bilanci.

In tale contesto, l'Amministrazione regionale ha inteso rafforzare i controlli interni verso i propri organismi partecipati, tra cui appunto le Società oggetto del presente piano, recependo in primis le "**Linee di indirizzo**" emanate dalla **Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti** (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR), la quale dedica un'apposita sezione al controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate. In particolare, da ultimo con nota 482746 del 12.11.2020 gli Uffici regionali hanno fornito indicazioni operative agli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate, rappresentando tra l'altro che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è tutt'ora in vigore ed esplica i suoi effetti in tutte le sue parti, non essendo intervenute revisioni o sospensioni normative correlate alla difficile situazione sanitaria in atto. Al contempo, con la succitata nota si raccomanda di proseguire i percorsi di razionalizzazione avviati, preservando ad ogni modo il valore della partecipazione, gli equilibri di bilancio ed evitando ricadute nel bilancio regionale.


Di seguito sono illustrati i percorsi di razionalizzazione adottati per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dall'Amministrazione regionale, con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani ex DGR 1816/2019, 1813/2018, DGR 324/2017 e DGR 447/2015.



edb7912b



Rappresentazione grafica delle società regionali partecipate al 31.12.2019 e seguenti



NOTE:
 (*) Infrastrutture Venete S.r.l. ha acquisito le partecipazioni controllate e collegate proprie della Sistemi Territoriali S.p.a. a partire dal 01.2020 per effetto della scissione parziale proporzionale approvata in data 20.06.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

Società interessate da un processo di razionalizzazione
 Società da mantenere



edib7912b



REGIONE DEL VENETO


Relazione tecnica: risultati conseguiti e note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione.





01 _ Società partecipate in modo totalitario

- ✓ **IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.**
- ✓ **SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.**
- ✓ **INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.**
- ✓ **VENETO ACQUE S.P.A.**
- ✓ **VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**



IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 14.01.2003, n. 3;
L.R. 23.02.2016, n. 7;
L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 23.07.1997

Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta in nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 84.854,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Immobiliare Marco Polo S.r.l. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR del 29.11.2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (DGR 678/2019); con l'Assemblea ordinaria del 19.06.2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2019, giusta DGR 721/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

La Società ha la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini di proprietà sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

In attuazione della L.R. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR 191 del 20.02.2018, a marzo 2018 è stata



sottoscritta la nuova convenzione tra Regione e Società per la gestione del complesso monumentale summenzionato e di quello di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare della Regione per l'esercizio 2019, ex art. 16, L.R. 7/2011, adottato con DGR 1340 del 23.09.2019, si segnala che la Giunta regionale ha disposto che il Castello di Monselice, in gestione appunto all'Immobiliare Marco Polo S.r.l., "sarà oggetto di una specifica verifica di interesse culturale e di un conseguente programma di valorizzazione, riferito a ciascuno dei corpi di fabbrica che compongono il complesso monumentale".

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Per quanto finora rappresentato, **MANTENERE** la partecipazione regionale nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta DGR 678/2019), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per l'esercizio 2019 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali nonché il monitoraggio che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi. Tale obiettivo può ritenersi perseguito dalla Società tenuto conto dei risultati realizzati relativamente alle singole gestioni, ed in particolare una riduzione dell'8,4% dei costi di produzione variabili relativi alla gestione "Villa Contarini" e un incremento contenuto degli stessi costi del 3,72% a fronte di un incremento della produzione del 14,49% relativamente alla gestione "Rocca di Monselice".

Nell'Assemblea ordinaria del 19.06.2020, ex DGR 721/2020, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, e al contempo assegna all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico di contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2019, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID- 19.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con DGR 721 del 09.06.2020.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

La Società non detiene partecipazioni.



SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: P.zza Zanellato, 5 - 35131 - PADOVA (PD)

Normativa di riferimento: L.R. 03.02.1998, n. 3;
D.Lgs. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012;
L.R. 14.11.2018, n. 40.

Data di Costituzione: 21.04.1983

Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 1.426.349,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.a., giusta DGR 2002/2018, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P..

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Sistemi Territoriali S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR del 29.11.2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (DGR 828/2019); con l'Assemblea ordinaria del 19.06.2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2019, giusta DGR 755/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

In attuazione del D.Lgs. 15.07.2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione)", nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il progetto di separazione



societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. **progetto di spin-off**).

Con **L.R. 14.11.2018, n. 40**, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati.

Come primo passo, **in data 28.05.2019** la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. rinominata **Infrastrutture Venete S.r.l. (con distribuzione di un dividendo in natura)**, in esecuzione della DGR 221/2019, alla quale sono delegate ex L.R. 40/2018 altresì specifiche funzioni proprie della Regione in materia di infrastrutture.

Peraltro, con nota 28.05.2019 prot. 156740, la partecipata regionale riceve risposta favorevole dall'Agenzia delle Entrate in merito all'interpello presentato in data 17.10.2018 per la non assoggettabilità ad IVA delle risorse finanziarie ricevute dalla Regione per il finanziamento dei contratti di servizio destinati al trasporto ferroviario, appunto nell'ipotesi di costituzione di un soggetto giuridico a cui vengono demandate (i.e. delega di funzioni non sinallagmatica) le funzioni relative alla gestione infrastrutture, come appunto stabilito dalla L.R. 40/2018.

L'Assemblea Straordinaria del 20.06.2019 approva il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., prevedendo, nel dettaglio, il trasferimento a quest'ultima di quanto segue:

1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria - Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. gli immobili in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici attualmente in locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale - amministrativo, che svolgerà anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.

A Sistemi Territoriali S.p.a. rimangono, tra le altre cose:

1. la licenza per il trasporto passeggeri e merci e la gestione del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte Adria - Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona;
2. la licenza per il trasporto delle merci, le attività di manovre ferroviarie in stazione a Rovigo, unitamente agli asset (locomotori con scorte tecniche e materiali di ricambio) ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. tutto il personale operativo per la gestione del servizio di trasporto, e per lo svolgimento della propria attività d'impresa.

Sistemi Territoriali S.p.a. assume in uso da Infrastrutture Venete S.r.l. il parco rotabile e ne gestisce la manutenzione.



Ai sensi dell'art. 2056 -quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno **efficacia dal 01.01.2020**, con il subentro di Infrastrutture Venete S.r.l. alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere, ai sensi della L.R. 40/2018.

Contabilmente la scissione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f, DPR 633/1972, e più in generale, l'operazione risulta neutrale dal punto di vista fiscale, ex art. 173, comma 1, DPR 917/1986.

Per quanto concerne i servizi affidati alla Sistemi Territoriali S.p.a. sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona con Contratto sottoscritto il 26.05.2016, la DGR 2002 del 21.12.2018 ha fornito linee di indirizzo circa l'affidamento di detti servizi successivamente alla scadenza del Contratto, nonché per interventi sull'assetto strutturale della rete gestita da Sistemi Territoriali S.p.a. e le politiche di acquisto di nuovo materiale rotabile.

In merito a quest'ultimo aspetto, in considerazione del programma di investimenti per l'acquisto di nuovo materiale rotabile, tramite l'utilizzo di Fondi FSC, si riconosce alla controllata regionale Sistemi Territoriali S.p.a. una **proroga nella gestione del servizio per un periodo massimo di tre anni**; tale proroga è definita tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione ed alla successiva fase di subentro nella gestione del soggetto aggiudicatario.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Tenuto conto di quanto stabilito nella DGR 2002/2018, **MANTENERE** per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. e pianificare la modalità più efficace ed efficiente di razionalizzazione al termine del contratto di cui sopra.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

In attuazione dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di contenimento delle proprie società controllate, giusta **DGR 828/2019**, è stato assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.a. per l'esercizio 2019, quale misura di contenimento delle spese funzionamento, la riduzione dei seguenti costi: costo complessivo del personale, costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza (i.e. servizi di assistenza amministrativa, legale, fiscale, prestazioni professionali), costo per la formazione, altre voci di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo) per euro 895.520,00, passando da un totale di euro 23.783.887,00 nel 2018 ad un totale previsto di euro 22.888.367,00 nel 2019.

Tale obiettivo non è stato completamente perseguito dalla Società, in quanto il totale dei predetti costi si è attestato sull'importo di euro 22.959.746,00, ma a causa di maggiori costi straordinari dovuti all'operazione di scissione societaria.

Nell'Assemblea ordinaria del 19.06.2020, il socio Regione prende atto del mancato contenimento dei costi nel 2019 per le motivazioni espresse dalla Società succitate, e al contempo assegna alla Sistemi Territoriali S.p.a. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico, ai



sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di contenere le spese per consulenza e prestazioni professionali (per servizi) ad euro 148.000,00 nel 2020.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.a. ex **DGR 755/2020**.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., ha previsto il trasferimento a quest'ultima anche delle partecipazioni detenute in società controllate e collegate; tale progetto approvato nell'Assemblea Straordinaria del 20.09.2019, ha avuto efficacia dal 01.01.2020.

Alla data del presente provvedimento le partecipazioni in questione risultano in gestione all'Infrastrutture Venete S.r.l. e pertanto, per coerenza temporale espositiva, l'andamento dei processi di razionalizzazione delle stesse sono rappresentati nella scheda della società beneficiaria.



INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Piazza G. Zanellato, 5 35131 Padova

Normativa di riferimento: L.R. 14.11.2018, n. 40

Data di Costituzione: 24/01/2003

Oggetto sociale: La società ha per oggetto la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione Veneto, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 766,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: ai sensi della L.R. 40/2018, **MANTENERE** la società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P.

Stato di attuazione: nel corso del 2020 la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, monitorando dapprima l'operazione di scissione della Sistemi Territoriali S.p.a. e poi intervenendo nell'Assemblea ordinaria del 15.04.2020 con l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2019, giusta DGR 413/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

Con **L.R. 14.11.2018, n. 40**, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali, ex D.Lgs. 15.07.2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione)".



A tal fine l'art. 2, comma 1, L.R. 40/2018, ha previsto il trasferimento alla Regione, dell'intera partecipazione, pari al 100 % del capitale sociale, detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a. (società a partecipazione totalitaria regionale) nella "Ferroviaria Servizi S.r.l.", stabilendo contestualmente il cambio di denominazione di quest'ultima in "Infrastrutture Venete S.r.l."

In adempimento al dettato legislativo suddetto e in esecuzione della **DGR 221/2019**, Infrastrutture Venete S.r.l. è trasferita da Sistemi Territoriali S.p.a. alla Regione Veneto in data **28.05.2019**, mediante distribuzione di un dividendo in natura.

Il **progetto di scissione** parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., approvato dall'Assemblea Straordinaria del **20.06.2019**, dispone il trasferimento alla partecipata in questione di quanto segue:

1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria - Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. gli immobili in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici in locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale - amministrativo, che svolge anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.

Ai sensi dell'art. 2056 -quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno **efficacia dal 01.01.2020**; a partire da tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è pienamente operativa, anche in forza di quanto stabilito con DGR 1854/2019 dove, fra l'altro, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, L.R. 40/2018, si è provveduto alla delega interorganica alla Società delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ed al trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. 40/2018, **MANTENERE** la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "*produzione di un servizio di interesse generale.*" del D.Lgs. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016).

Considerato che la Società è controllata direttamente dalla Regione a partire dal 28.05.2019 ed è pienamente operativa a partire dal 01.01.2020, per l'esercizio 2020, in attuazione del succitato disposto normativo, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di




fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate, il socio Regione nell'Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 15.04.2020, giusta **DGR 413/2020**, ha assegnato alla partecipata in questione, quale obiettivo specifico, che il costo complessivo del personale dipendente nel corso del 2020 non risulti complessivamente superiore al corrispondente costo sostenuto nel 2019 da Sistemi Territoriali S.p.a. per il personale assegnato alla Società a seguito della scissione, salvo il maggior costo derivante dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato che saranno autorizzate dal socio unico Regione del Veneto a seguito della proposta organizzativa presentata dalla Società a marzo 2020 e salvo eventuali costi per il personale dovuti a rinnovi contrattuali o determinati in ragione dell'attuale fase di start-up societaria.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 D.Lgs. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2018




* La società Ferroviaria Servizi S.r.l., detenuta totalmente da Sistemi Territoriali S.p.a., è stata rinominata Infrastrutture Venete S.r.l. in data 20.12.2018, ed è stata trasferita alla Regione in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018. Per effetto della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., le partecipazioni in società controllate e collegate sono state trasferite a quest'ultima dal 01.01.2020.



SOCIETA' REGIONALI INDIRETTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.			
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
Ferroviaria Servizi S.r.l.	100%	Trasferita alla Regione del Veneto in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018 (scissione tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario); MANTENERE ex L.R. 40/2018	Gli effetti della scissione hanno efficacia dal 01.01.2020; a partire da tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è pienamente operativa.
Nord Est Logistica S.r.l.	60%	DISMETTERE	partecipazione DISMESSA in data 20.12.2019
Veneto Logistica S.r.l.	56,41%	DISMETTERE	Nel 2017 e nel 2018 esperiti tentativi di vendita non andati a buon fine. Partecipazione in corso di dismissione.
Interporto di Rovigo S.r.l.	32,94%	DISMETTERE	Nel 2017 e nel 2018 esperiti tentativi di vendita non andati a buon fine. Previsto progetto di riorganizzazione elaborato da Infrastrutture Venete e successive DGR 265/2020; DCR 75/2020 e DGR 18/PDL 26.10.2020

Nord Est Logistica S.r.l. è stata ceduta da Sistemi Territoriali S.p.a. in data **20.12.2019**.

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



* Infrastrutture Venete S.r.l. ha acquisito le partecipazioni controllate e collegate proprie della Sistemi Territoriali S.p.a. a partire dal 01.01.2020 per effetto della scissione parziale proporzionale approvata in data 20.06.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

Denominazione Società: Veneto Logistica S.r.l.

Sede legale: Viale delle Industrie 55 – 45100 Rovigo

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 56,641%

Risultato d'esercizio 2019: € 20.724,00



Denominazione Società: Interporto di Rovigo S.r.l.
Sede legale: Viale delle Industrie 53 – 45100 Rovigo
Quota di partecipazione società/organismo tramite: 32,94%
Risultato d'esercizio 2019: € 160.311,00

Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, priva di personale, e nel 2019 ha registrato un utile di € 20.724,00, confermando un risultato d'esercizio positivo da almeno 5 anni; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

La partecipata in argomento è oggetto di **dismissione** dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR 324/2017, e sia nel corso del 2017 che del 2018 sono state effettuate aste pubbliche di vendita, andate tuttavia deserte; al 31.12.2019 non si registrano proposte di acquisto da parte di soggetti terzi, né tantomeno da parte degli altri soci.

Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che *"l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale"*, e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a., oggi Infrastrutture Venete S.r.l., stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna *"decisione di razionalizzazione"*, diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Interporto di Rovigo S.p.a. è una società a prevalente capitale pubblico che si occupa di promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto nel comune di Rovigo, oltre che della gestione delle strutture e dei servizi interportuali connessi; nel 2018, così come nel 2019, la società ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio, confermando l'inversione del trend negativo registrato negli ultimi anni.

Tale partecipata è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex DGR 324/2017, e fino all'ultimo provvedimento adottato in materia dalla Giunta regionale giusta DGR 1816/2019; diversi sono i tentativi di vendita attuati nel 2017 e 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a. non andati a buon fine, e peraltro anche in tal caso, stante la quota di possesso pari al 32,9357% del capitale sociale, le eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sono concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

A far data **01.01.2020**, per effetto della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a., le partecipazioni detenute in società controllate e collegate sono trasferite alla beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., con l'obiettivo di proseguire il percorso di razionalizzazione avviato in precedenza.

Infrastrutture Venete S.r.l., nel corso del **2020**, nell'ambito del ruolo assegnatole dalla stessa Regione con delega interorganica di gestore infrastrutturale, ben diverso dalla prospettiva di Sistemi Territoriali S.p.a., pone allo studio e all'attenzione del socio Regione un percorso di razionalizzazione teso al mantenimento di un'unica Società, individuata in Interporto di Rovigo S.p.a., mediante un'operazione che prevede la cessione delle quote detenute in Veneto Logistica S.r.l. a favore di Interporto di Rovigo S.p.a. con successiva fusione per incorporazione delle due società.



La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.r.l., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che, con **deliberazione n. 265 del 02.03.2020**, ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, e del "**Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030**", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14.07.2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma).

Dal complesso di questi due provvedimenti regionali, emerge che le attività della Società sono quindi ritenute di rilievo e di interesse pubblico per lo sviluppo e la crescita del territorio, per meglio dire di "**interesse pubblico emergente**"¹, correlate quindi alla comunità, così come definito nel Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam.

Il piano di ristrutturazione e rilancio di Interporto di Rovigo S.p.a. prevede l'acquisizione del 100% di Veneto Logistica S.r.l., ivi inclusa quindi la quota detenuta da Infrastrutture Venete S.r.l., preordinata alla fusione per incorporazione di tale società.

Interporto di Rovigo S.p.a. acquisisce Veneto Logistica S.r.l. finanziando l'operazione con risorse proprie e tramite un aumento di capitale. Infrastrutture Venete S.r.l., quale socio di Interporto di Rovigo, partecipa all'aumento di capitale mediante il reinvestimento di parte del ricavato della cessione di Veneto Logistica S.r.l..

A completamento dell'operazione finora illustrata, quindi, la partecipata regionale diretta Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.a., avrà ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Nel condividere tale disegno complessivo, la Giunta Regionale si è espressa con la DGR 18/PDL del 26.10.2020, con cui ha presentato al Consiglio regionale **un articolo di legge**, inserito nel testo della Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, con il quale ha inteso autorizzare la Regione del Veneto, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., a partecipare all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.a., senza oneri per il Bilancio regionale. Al comma 2 del succitato articolo normativo, si precisa che "*agli oneri derivanti da tale operazione si fa fronte con risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l., derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica S.r.l.*"²

¹ A ulteriore sostegno del proprio cambio decisionale e dell'operazione di razionalizzazione di Interporto di Rovigo S.p.a., Infrastrutture Venete S.r.l., nel secondo semestre 2020, presenta altresì alla Regione un **parere legale** formulato dal Prof. Domenichelli ordinario di Diritto amministrativo dell'Università di Padova, in merito "*all'applicabilità all'Interporto del T.U.S.P. ed in particolare sull'obbligo di dismissione delle quote detenute dalla Regione, tramite Sistemi Territoriali S.p.a., oggi Infrastrutture Venete S.r.l. e dagli altri enti pubblici nella Società e/o sulla possibilità di adozione di differenti misure di razionalizzazione*".

Tale parere, oltre ad illustrare i presupposti qualificanti l'attività della Società come servizio di interesse generale, richiama la sentenza n. 578 del 23.01.2019 della quinta sezione del Consiglio di Stato, la quale ha affermato "*che la decisione dell'Amministrazione di mantenere una partecipazione in una società operante nei servizi pubblici di interesse economico costituisce oggetto di una valutazione di ordine eminentemente politico-strategico da assumersi in relazione ai bisogni della collettività di riferimento*".

² Il **Progetto di Legge n. 17** "Collegato alla Legge di Stabilità 2021" è stato presentato al Consiglio regionale in data 13.11.2020 e include all'art. 9 l'autorizzazione all'operazione succitata di "**Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a.**" - 1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a.. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della



In ragione dei provvedimenti suesposti già adottati dalla Giunta regionale e tenuto conto di quanto previsto nel **Progetto di Legge n. 17** "Collegato alla Legge di Stabilità 2021", si propone quindi di mantenere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.a..

A far data dal 1 gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del progetto di legge suindicato, le società regionali potranno dar seguito all'operazione nei termini descritti.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Veneto Logistica S.r.l.	56,41%	DISMETTERE	Cessione a Interporto di Rovigo S.p.a. (già socio di Veneto Logistica S.r.l. al 10,30%) dell'intero capitale sociale di Veneto Logistica S.r.l., e successiva fusione per incorporazione	Entro il 31/12/2021 (tempistica correlata alla operazione di razionalizzazione)
Interporto di Rovigo S.r.l.	32,94%	MANTENERE	Mantenere con riorganizzazione societaria	Entro il 31/12/2021

società Infrastrutture Venete S.r.l. nel limite massimo di quelle derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..



VENETO ACQUE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via Torino, 180 - 30172 Mestre - VE

Normativa di riferimento: L.R. 10.04.1998, n. 12

Data di Costituzione: 10.05.1990

Oggetto sociale: progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto; progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; progettazione, realizzazione e gestione di interventi e opere volte alla protezione ed al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei; attività in materia di bonifica di siti contaminati di competenza pubblica; servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali; attività di gestione di fanghi da depurazione, dall'escavo di canali portuali, terre e rocce da scavo; progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84, L.R. 03.04.2001, n. 11.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 328.610,00

La Società è stata costituita in data 10.05.1990 e la Regione vi partecipa a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 12/1998 che ha previsto l'acquisto dell'intero pacchetto dell'allora società Delta Po S.p.a., al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1688/2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), il quale individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio regionale.

Parte integrante del MO.S.A.V. è lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C), il quale connette gli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po.

Con delibera giuntale 2332/2001 (aggiornata con D.G.R. 1031/2010) la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del S.A.VE.C. sono state affidate dalla Giunta regionale alla Società Veneto Acque S.p.A..



RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Acque S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR del 29.11.2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (DGR 645/2019); con l'Assemblea ordinaria del 28.07.2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2019, giusta DGR 979/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

Nel corso degli esercizi **2019** e **2020** la Società ha sostanzialmente esaurito la fase realizzativa del serbatoio di accumulo, che costituisce l'ultima porzione del SAVEC, necessaria prima della sua completa attivazione. Sono stati inoltre aggiudicati e avviati i lavori della nuova tratta Lonigo-Brendola-Montecchio, totalmente finanziata mediante contributo e di cui la DGR 1946/2019 ha formalizzato la riconduzione alla concessione con la Regione del Veneto. La partecipata regionale svolge altresì attività di bonifica di siti contaminati sulla base di convenzioni con la Regione.

Peraltro, a fronte di un incremento sia delle proprie attività in ambito acquedottistico che ambientale, per la prima volta nel **2019**, la Società è stata coinvolta nel settore della difesa idraulica, in significativi interventi legati all'emergenza determinata dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio Bellunese nei mesi di ottobre/novembre 2018, afferenti al Piano degli interventi emergenziali del Commissario delegato (rif.: Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018).

Ancora, al fine di riscontrare alle esigenze della Regione di avere una struttura tecnica efficiente a consentire un più ampio margine di intervento, nell'Assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.a. del **20.05.2020**, giusta DGR n. 600/2020, si è approvato una modifica all'art. 2 dello statuto societario, relativo all'oggetto sociale; tale aggiornamento, configura un'evoluzione del modello di business della Società, che vede integrata l'originaria attività acquedottistica con gli interventi in campo ambientale e di difesa del suolo.

L'ampliamento dell'oggetto sociale di Veneto Acque S.p.a. consente alla Regione di affidare alla stessa, con le modalità dell'*in house providing*, le funzioni di gestione di interventi presso siti ove essa è chiamata a realizzare, anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili tra le altre a protezione e monitoraggio di corpi idrici superficiali e sotterranei, smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali e servizi e opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti.



Con riferimento alla futura gestione dell'infrastruttura acquedottistica, la Società ha intrapreso importanti contatti con i soggetti Gestori del Sistema Idrico Integrato del territorio veneto (i cd. GSII, Veritas, Etra e Acque Venete, anch'esse società pubbliche) e l'autorità di settore (A.R.E.R.A. - Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente) al fine di individuare le modalità per l'entrata in esercizio dell'opera secondo la normativa e le regolamentazioni di settore.

Altresì, con propria delibera n. 1946/2019 la Giunta regionale prendeva atto della necessità di abbandonare il modello del "grossista" (di acqua) precedentemente individuato, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di regolazione tariffaria stabilite dall'A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente), deliberando contestualmente l'affidamento della gestione diretta ai GSII di cui all'art. 149 - bis del D.Lgs. 152/2006, di stralci funzionalmente indipendenti del S.A.V.E.C., mediante il loro "trasferimento patrimoniale" o affitto.

I GSII veneti hanno manifestato il loro interesse riguardo l'opzione del "trasferimento patrimoniale".

È importante considerare come il "trasferimento patrimoniale" determini l'attribuzione delle opere realizzate al patrimonio dei GSII, i quali, a loro volta, riconoscono alla Società, ai sensi dell'art. 17 dello schema di convenzione approvato con DGR 1946/2019, il valore residuo contabile di tutti gli oneri sostenuti per la progettazione e realizzazione del S.A.V.E.C., inteso come il complesso dei costi sostenuti da Veneto Acque S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell'opera, al netto dei contributi pubblici ricevuti (per la costruzione del S.A.V.E.C., Veneto Acque S.p.a. ha ricevuto contributi a fondo perduto pari a circa 100 milioni di euro, e per la parte residua ha contratto un finanziamento di euro 88 milioni con la Banca Europea degli Investimenti, di cui la Regione del Veneto è garante).

La Società prevede di realizzare l'operazione di trasferimento del S.A.V.E.C. ai GSII entro il 2020, e comunque successivamente all'ottenimento del nulla osta richiesto alla BEI, ai sensi del contratto di finanziamento in essere.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*) e lett. d, (*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti*) T.U.S.P. e **sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.**

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016).

Con riferimento agli adempimenti in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, con DGR 645/2019 sono stati assegnati alla Società per l'**esercizio 2019** quale obiettivo specifico, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (euro 1.125.443,00), nonché il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo




nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento.

Nell'Assemblea ordinaria del 28.07.2020, ex DGR 979/2020, la Regione prende atto del raggiungimento della prima parte dell'obiettivo assegnato a Veneto Acque S.p.a., tenuto conto che la stessa rinvia la contrattazione per recepire le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale ai mesi successivi; al contempo, nella stessa sede e in aderenza ai contenuti del medesimo provvedimento, si conferma alla Società, anche per il **2020**, quale obiettivo specifico, di mantenere per il triennio 2020-2022 il costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 e di recepire nella contrattazione di secondo livello, per quanto possibile, le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale.


PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2018



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.			
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,667%	DISMETTERE	Nel 2019 e 2020 esperiti tentativi di cessione non andati a buon fine. Partecipazione in corso di DISMISSIONE

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



Denominazione Società: Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.

Sede legale: Via Torino, 141 – 30142 Mestre Venezia

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 8,667%

Risultato d'esercizio 2019: 1.875.652,00 euro

Veneto Acque S.p.a. detiene un'unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,667%, per la quale è stato dato impulso dalla Regione nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, è stata costituita in data 01.07.2005, ed ha registrato anche nel **2019**, così come nel 2017 e 2018, un risultato economico positivo, invertendo il trend negativo degli anni passati; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR 324/2017 ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di euro -9.541.325,00 e tenuto conto delle disposizioni suddette di cui alla DGR 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05.10.2017, in ottemperanza alla DGR 1553/2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Nel mese di **gennaio 2019**, Veneto Acque S.p.a. ha ricevuto una manifestazione d'interesse all'acquisizione della partecipazione in SIFA da parte di Veritas S.p.a., per un valore offerto di 1,6 mln di euro circa, calcolato sulla base del patrimonio netto al 31.12.2017.

Il **27.02.2019**, la partecipata regionale pubblica "l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse preliminare all'acquisizione della quota di capitale sociale detenuta dalla partecipata regionale nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – project financing", in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.

Veneto Acque S.p.a. ottenuta successivamente una valutazione asseverata del valore della partecipazione, procede all'indizione di **un'asta pubblica**, mediante offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta definito giusta perizia in euro 2.741.000,00.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, definito al 30.09.2019, la Società comunica al socio Regione che la procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento ha avuto esito deserto, chiedendo di conseguenza indicazioni a quest'ultimo circa la necessità di esperire un nuovo tentativo di cessione; l'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. e fornisce indicazioni alla stessa di proseguire le operazioni di dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a..

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate della Regione al 31.12.2018, ex art. 20, D.Lgs. 175/2016, adottato con DGR 1816 del 06.12.2019, l'Amministrazione regionale ribadisce a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a..



In adempimento agli indirizzi di cui alla DGR n. 1816/20219, nel **corso del 2020** Veneto Acque S.p.a. procede con un **secondo tentativo di cessione** della partecipazione detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., mediante pubblicazione in data 14.02.2020 di un bando di asta pubblica, con fissazione della base d'asta al valore precedentemente definito. Anche per quest'ultimo tentativo di vendita, la Società segnala al socio Regione l'esito deserto della procedura.

Veneto Acque S.p.a., con nota prot. n. 2582 del 06.10.2020, comunica agli uffici regionali l'intenzione di esperire entro la fine del 2020 un **terzo tentativo di cessione** della partecipazione in argomento, ai medesimi valori delle precedenti.

L'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., e pertanto anche nel presente piano conferma di **proseguire le operazioni di dismissione** avviate, ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione.

Al di là dell'esito negativo delle suddette procedure, resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche il diritto di prelazione degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,667%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	Entro il 31/12/2021 (tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita)



VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via Ca' Marcello 67/D – 30172 Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 06.09.1988, n. 45;
art. 14, L.R. 30/2016;

Data di Costituzione: 05.09.1991

Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle **società in house** gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 63.764,00

Veneto Innovazione S.p.a., costituita il 05.09.1991, è una partecipazione totalitaria della Regione ai sensi della L.R. 45/1988, ed ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti.

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una *governance* efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Innovazione S.p.a. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR del 29.11.2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (DGR 731/2019); con l'Assemblea ordinaria del 16.07.2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31.12.2019, giusta DGR 972/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.



I piani di razionalizzazione adottati con deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018 e da ultimo n. 1816/2019 si allineano negli indirizzi ritenendo tale partecipazione strumentale alla Regione e pertanto da mantenere.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Per quanto concerne le disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, giusta DGR 731/2019, per l'esercizio 2019 era stato assegnato quale obiettivo specifico il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione dei costi per le licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione.

Nell'Assemblea ordinaria del 16.07.2020, il socio Regione ha preso atto di quanto dichiarato da Veneto Innovazione S.p.a. che, per quanto concerne il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, nel corso del 2019 non è stata avviata nessuna contrattazione di II^ livello, mentre, per quanto concerne la riduzione dei costi per licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione del Veneto, non sono state rinnovate le licenze di posta elettronica e non sono stati sostituiti i server della società.


Al contempo, nella medesima Assemblea è stato assegnato e confermato quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, anche per il 2020, il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.a. giusta DGR 972/2020, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.Lgs. 175/2016.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Rappresentazione grafica al 31.12.2018



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.


Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
VI Holding S.r.l. in liquidazione	100%	FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	Razionalizzazione effettuata: procedura di fusione conclusa
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	DISMETTERE	Effettuati tentativi di vendita
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	DISMETTERE	Effettuati tentativi di vendita
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	16,98%	DISMETTERE	Dismissione correlata alla procedura concorsuale
Thetis S.p.a.	1,89%	DISMETTERE	Effettuati tentativi di vendita
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	DISMETTERE	Dismissione correlata alla procedura concorsuale

VI Holding S.r.l. era una società totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data 11.12.2014; al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR 324/2017, l'Assemblea dei soci del 30.11.2017 aveva avviato l'ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a., approvando poi l'operazione e il relativo progetto di fusione nell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13.09.2019, giusta DGR 1294 del 10.09.2019.



La procedura di fusione si è conclusa in data 18.12.2019, con la conseguente cancellazione di VI holding S.r.l. dal Registro delle imprese.

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



Denominazione Società: Certottica S.c.a.r.l.

Sede legale: Zona Industriale Villanova - 32013 LONGARONE (BL) - ITALIA

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 20,15%

Risultato d'esercizio 2019: € 332.126,00

Denominazione Società: Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.

Sede legale: Via Mazzini 2, Stra (VE)

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 22,57%

Risultato d'esercizio 2019: € -565.703,00

Denominazione Società: Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.

Sede legale: Via delle Industrie 13 - 30175 Venezia Marghera

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 16,98%

Risultato d'esercizio 2019: € -307.174,00

Denominazione Società: Thetis S.p.a.

Sede legale: Castello 2737/f, 30122 Venezia

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 1,89%

Risultato d'esercizio 2019: € 68.773,00



Denominazione Società: Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato

Sede legale: Piazza Salvemini, 13 -35131 Padova

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 0,06%

Risultato d'esercizio 2019: n.d.

Per effetto della fusione succitata, Veneto Innovazione S.p.A. subentra, di diritto, in tutto il patrimonio di VI Holding S.r.l. in liquidazione, proseguendo i processi di razionalizzazione avviati nelle partecipazioni indirettamente detenute.

Nello specifico, Veneto Innovazione S.p.a. subentra nel proseguimento delle attività di dismissione di tre partecipazioni di minoranza, rispettivamente Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a., ed insieme agli altri soci, nella conclusione delle procedure di concordato che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liq.ne e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., anch'esse partecipazioni di minoranza.

Certottica S.c.a.r.l. svolge attività di certificazione e di formazione nel settore ottico; nel 2019 la società chiude il bilancio d'esercizio con un risultato economico positivo, confermando un trend crescente già a partire dal 2016.

Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. sviluppa attività di ricerca tecnologica, controllo qualità, servizi e formazione professionale per il settore calzaturiero; la società registra a bilancio 2019 un risultato economico negativo, a differenza dei precedenti esercizi sempre in utile nei 5 anni precedenti.

Thetis S.p.a. gestisce servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico; nel 2017 la società inverte la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa dell'attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose. Anche per il 2019 la società registra a bilancio un risultato economico positivo.

Le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. nel corso del 2018, volte alla dismissione delle tre partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), hanno dato esito negativo; nello specifico, nei due **esperimenti di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute**, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato al secondo esperimento, **l'asta è andata deserta** per tutte le partecipazioni.

A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti, si è ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di dette partecipate, avviando sempre nel 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Nel valutare ulteriori soluzioni di razionalizzazione, sia nel corso del 2018 che del 2019, il Liquidatore di VI Holding S.r.l. ha presenziato alle assemblee delle società partecipate rappresentando ai soci e agli amministratori in più occasioni le scelte di razionalizzazione manifestate dalla Regione e la necessità di dismettere le quote possedute.

Preso atto delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 1816/2019, Veneto Innovazione S.p.a. in data **16.04.2020** pubblica un nuovo "Avviso **esperimento di asta pubblica** per l'alienazione delle



partecipazioni societarie", in esito al quale non sono pervenute offerte o manifestazione d'interesse.

Con riferimento a **Thetis S.p.a. (1,89%)**, è da considerare che la società ha una durata fino al 31.12.2020. Anche nel caso di delibera assembleare di proroga della scadenza (convocata all'occorrenza il 1 dicembre 2020) è consentito al socio il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., oltre all'applicazione delle norme di razionalizzazione del TUSP secondo le indicazioni fornite a Veneto Innovazione dal socio Regione. Di conseguenza si può stimare l'uscita dalla società con la fine dell'esercizio 2020 (salvo eccezioni sollevate dalla società stessa).

Con riferimento a **Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. (22,57%)** e **Certottica S.c.a.r.l. (20,15%)**, si propone di proseguire con ulteriori tentativi di vendita fino al 31.12.2021.

Infine, con riguardo a **Veneto Nanotech S.c.r.l.** in liquidazione e in procedura di concordato, e alla società **Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.** in concordato, si rimane in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	31/12/2021
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	31/12/2021
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	16,98%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)
Thetis S.p.a.	1,89%	DISMETTERE	Scadenza società / recesso	31/12/2020
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)





02 _ Società a partecipazione regionale

- ✓ **AUTOVIE VENETE S.P.A.**
- ✓ **SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.**
- ✓ **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.**
- ✓ **FIN.EST. S.P.A.**
- ✓ **VENETO NANOTECH S.C.P.A. in liquidazione**
- ✓ **VENETO STRADE S.P.A.**
- ✓ **VENETO SVILUPPO S.P.A.**
- ✓ **VERONAFIERE S.P.A.**



AUTOVIE VENETE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



AUTOVIE VENETE

Sede legale: Via Vittorio Locchi, 19 - 34143 TRIESTE

Normativa di riferimento: L.R. 29.04.1985, n. 35;
art. 16-18, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a, L. 205/2017 ed ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a, D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018.

Data di Costituzione: 16.06.1928

Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 30.06.2019: euro 6.582.527,00

Risultato d'esercizio al 31.12.2019: euro 5.638.474,00

(In data 6 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria della Società ha emendato lo statuto sociale modificando la decorrenza dell'esercizio; da tale data l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno).

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione all'oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario.

La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone.



La concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete S.p.a. è **scaduta il 31.03.2017**, tuttavia la continuità ("proroga tecnica") della stessa da parte di Autovie Venete viene comunque assicurata sulla base di un atto integrativo alla convenzione, il quale prevede che la gestione autostradale rimane in capo ad Autovie fino all'effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.

In data 14.01.2016, i soci pubblici di Autovie Venete S.p.a., Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno **sottoscritto un Protocollo d'Intesa**, al fine di individuare ed adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in questione, ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo. Il suddetto Protocollo è espressione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 17 (relativi all'aggiudicazione dei contratti di concessione) della **Direttiva 26.02.2014 n. 2014/23/UE**, e riguarda la gestione e la costruzione di nuovi interventi a condizioni di mercato riguardanti le autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine, A28 Portogruaro – Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse – Gorizia.

Il Protocollo d'Intesa prevede, inoltre, che la concessione sarà affidata, fino al 31 dicembre 2038, dallo Stato ai soggetti sopra indicati, e che il nuovo concessionario, nel dare esecuzione agli obblighi di servizio pubblico sarà tenuto, tra l'altro, a contenere gli aumenti tariffari in linea con il tasso di inflazione.

In esecuzione del suddetto Protocollo, in data **21.12.2016**, ANAS S.p.a. e le Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare (Memorandum of Understanding, "MoU") assumendosi reciproci impegni volti ad avviare un percorso condiviso per la costituzione di una newco.

A tal proposito si fa presente che **l'art. 18, L.R. 30/2016** ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla *newco* a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse.

Inoltre, l'art. 17 della medesima legge ha previsto la destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a. spettanti alla Regione del Veneto, nel capitale della *newco* a seguito della liquidazione di Autovie Venete S.p.a..

Con **DGR 142/2017**, la costituzione della *newco* è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. 175/2016.

Successivamente è intervenuto **l'art. 13 bis** (Disposizioni in materia di concessioni autostradali), **del D.L. 148/2017**, convertito con modificazioni in L. 172/2017, successivamente modificato ai commi 3 e 4 dall'art. 1, c. 1165, lett. a), L. 205/2017 e nuovamente rivisto ai commi 3 e 4 dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla **L. 108/2018**. Dette modifiche prevedono tra l'altro, che il perseguimento delle finalità di cui al Protocollo d'Intesa summenzionato stipulato in data 14.01.2016, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale, con le



Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il protocollo, le quali potranno anche avvalersi di Società "*in house*" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Nel dare concreta attuazione all'art. 13 bis, D.L. 148/2017, si è condiviso un **Accordo di Cooperazione Interistituzionale** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, dall'altra, all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici di interesse comune che le parti intendono perseguire congiuntamente.

Con **nota 07.02.2018** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla norma summenzionata, ha **definito l'iter temporale finalizzato all'assegnazione della concessione**, specificando che la stessa verrà sottoscritta con il nuovo concessionario che dovrà essere composto esclusivamente dalla Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che il concessionario, ai fini della gestione della concessione, potrà avvalersi di propria società *in-house* nel cui capitale non figurino privati.

In attuazione di dette previsioni normative, nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR 498 del 09.03.2018 e la Regione del Veneto con **DGR n. 393 del 26.03.2018**, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., costituita in data 17.04.2018**; nello specifico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa al capitale sociale della newco con una quota del 67%, mentre la Regione del Veneto detiene la partecipazione residua del 33%. La newco, in questa prima fase, dovrà affiancare le due Regioni nel percorso teso all'ottenimento della concessione.

Peraltro, la **Sezione Prima del Consiglio di Stato**, con **parere n. 1645 del 26.06.2018**, ha risposto ai quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 13.04.2018 prot 12111, in ordine all'affidamento delle tratte autostradali del Nord Est, confermando la percorribilità della strada tracciata dalle Regioni con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 14.01.2016 e precisando che la società *in house* non viene in rilievo quale "affidataria diretta" né da parte del concedente (MIT) né da parte degli Enti territoriali interessati. La facoltà per tali enti territoriali di avvalersi di una società con dette caratteristiche ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo legati alla gestione della concessione da parte degli enti stessi. L'eventuale ricorso all'*in house* deve comunque rispondere ai requisiti di legge e non deve comportare un depotenziamento dei poteri di controllo del concedente; inoltre, non sussiste a carico degli enti locali alcun obbligo di iscrizione all'elenco ANAC ex art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto gli stessi sono concessionari e non concedenti.

Quanto alla procedura di affidamento *in house* della concessione autostradale, in data **11.11.2018** la Commissione Europea (DG Grow) ha reso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'Accordo di Cooperazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "*in house*".

Infine, si rappresenta che con **delibera n. 3/2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART**, ha avviato il procedimento volto a definire il **sistema tariffario di pedaggio** relativo alle tratte autostradali in argomento, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai fini del nuovo affidamento della concessione mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*. Con successiva **delibera n. 88 del 27.09.2018**, l'ART ha deliberato l'indizione di una consultazione pubblica sul presente



sistema tariffario di pedaggio, prorogando al 21.12.2018 il termine per la conclusione del relativo procedimento.

Con **determinazione n. 133 del 19.12.2018** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società.

In merito all'evoluzione del rapporto concessorio si segnala che nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*critero generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)*", registrata in Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.2019; nella medesima seduta il CIPE ha assunto anche la **Delibera n. 39** sull'*approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]*", anche questa registrata in Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2019. Entrambe le deliberazioni succitate rappresentano il necessario presupposto per la prosecuzione dell'iter di affidamento alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.").

Le citate deliberazioni adottate dal CIPE, hanno quindi consentito l'una di acquisire maggiori certezze circa la definizione dei rapporti economici tra la Società e il Concedente avuto particolare riguardo al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (c.d. periodo transitorio) e, l'altra, che concerne l'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione, di progredire nell'iter procedimentale di trasferimento della concessione con affidamento diretto "*in house*" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Società appositamente costituita dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Ciò detto, la puntuale definizione del valore di subentro che dovrà essere corrisposto da Società Alto Adriatico S.p.a. alla concessionaria uscente rimane la priorità assoluta nell'iter procedimentale di trasferimento della concessione, e rappresenta altresì il presupposto per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario; tuttavia, nel corso dei primi mesi 2020, sono emersi diversi profili di incertezza in merito alle modalità di calcolo e all'esatta quantificazione del valore di indennizzo, specie sulla valutazione da parte del Concedente dei c.d. "costi ammessi" ai fini della determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili.

Infatti, a seguito della presentazione da parte di Autovie Venete S.p.a. in data **29 novembre 2019** del Piano Economico Finanziario transitorio, predisposto nel rispetto dei criteri della Delibera CIPE n. 38/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (concedente) con comunicazione del **5 febbraio 2020** trasmetteva ad Autovie Venete una relazione tecnica avente ad oggetto "Determinazione del valore dei cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro".

Tale provvedimento è stato cautelativamente impugnato nei termini di legge da Autovie Venete, a seguito di opportune valutazioni, specie nella necessità di garantire l'adeguata tutela del patrimonio aziendale, considerato il fatto che i criteri di calcolo dei costi ammessi ai fini della quantificazione del valore d'indennizzo non risultano rinvenibili nel testo della Concessione regolante il rapporto concessorio, e gli stessi appaiono in contrasto con il quadro regolatorio di riferimento.



A prescindere dal succitato ricorso, Autovie Venete ha proseguito con le attività volte alla definizione del valore di subentro con il MIT, fermo restando l'auspicio di poter addivenire in tempi brevi alla definizione stragiudiziale della questione; la Concessionaria, anche a seguito dell'intervenuta efficacia del Secondo Atto Aggiuntivo, ha provveduto a comunicare all'Ente Concedente (MIT) i conteggi aggiornati relativi a tutti i cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo di subentro.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.a., **monitorando gli equilibri economico-finanziari** della stessa, in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la **liquidazione** di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

Per quanto riguarda i **tempi di attuazione** di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale.



SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede legale: Via Vittorio Locchi n. 19, 34143 Trieste

Normativa di riferimento: art. 16-18. L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a), L. 205/2017, e ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018.
DGR 393 del 26.03.2018

Data di Costituzione: 17.04.2018

Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto

Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 67%)

Risultato d'esercizio 2019: euro -220.585,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione all'oggetto, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è stata **costituita in data 17.04.2018** su iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia (67%) e della Regione Veneto (33%), con un capitale sociale iniziale di 6 milioni di euro, prevendendo in seguito il conferimento nella stessa da parte di entrambi i soci delle quote di capitale direttamente e indirettamente detenute in Autovie Venete S.p.a..

La Società a totale capitale pubblico è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete



S.p.a., in forza della Convenzione Unica sottoscritta con l'Ente Concedente giunta a scadenza naturale lo scorso 31.03.2017.

La costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è avvenuta in applicazione dell'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017 e s.m.i., il quale al comma 1 prevede che:

“Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;*
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.”.*

Le attività della Società, dalla data di costituzione ad oggi, si sono concentrate nell'individuazione, d'intesa con i soci ed il MIT dell'istituto giuridico nel quale inquadrare l'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017; si tratta di dare per la prima volta attuazione ad una norma di legge che inquadra il rapporto contrattuale non nell'ambito di una classica convenzione di concessione ove le parti sono due (tipicamente Concedente e Concessionario), bensì nell'ambito di un rapporto trilatero del quale devono far parte anche i Soci.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con proprio parere n. 1645/2018 del 26.06.2018, ha confermato il fatto che il rapporto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito di un accordo di cooperazione interistituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di ente Concedente, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, in qualità di soci della Società Autostrade Alto Adriatico e la stessa società.

La bozza di Accordo di Cooperazione così predisposta, è stata trasmessa dal MIT alla Commissione Europea (DG Grow) affinché esprimesse il proprio parere in merito alla compatibilità dell'Accordo stesso con la normativa europea in materia di appalti e concessioni.

In data 11.11.2018 la Commissione Europea (DG Grow) ha reso il proprio parere favorevole, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "in house".

Per quanto attiene al sistema tariffario dei pedaggi autostradali che la Società dovrà applicare, si rappresenta che con deliberazione n. 3/2018 del 25.01.2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (per brevità ART) ha avviato il procedimento volto a definire il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento *in house* della concessione relativa alle tratte autostradali in questione.



Con deliberazione n. 88/2018 del 27.09.2018, l'ART ha indetto la consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio in argomento convocando altresì un'audizione al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facessero richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi alla stessa, e prorogando al 21.12.2018 il termine di conclusione del procedimento.

Con determinazione n. 133 del 19.12.2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società; sulla base di quest'ultimo provvedimento, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. deve redigere il proprio Piano Economico Finanziario (PEF) ed il Piano Finanziario Regolatorio (PFR), e trasmettere tali documenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché richieda alla stessa Autorità di esprimere il parere di compatibilità con la determinazione n. 133/2018 sopra citata.

Ottenuto il parere dell'ART, competente ad esprimersi sarà il CIPE, previo parere tecnico del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica). A seguito dei relativi pareri favorevoli, seguirà il decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione dell'Accordo di Cooperazione nonché la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti. Affinché tale Accordo divenga efficace, la Società dovrà sottoscrivere i contratti di finanziamento volti a garantire la prosecuzione dei lavori in corso di competenza del Commissario delegato e pagare alla S.p.A. Autovie Venete il valore di subentro.

Nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)*" e la **Delibera n. 39** sull'*"approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]"*.

Con particolare riguardo alla **deliberazione CIPE n. 39/2019** è stato invece approvato l'Accordo di Cooperazione relativo alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre per la quota parte e della A34 raccordo Villesse-Gorizia; al contempo la Società ha avviato l'iter per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie indispensabili all'attuazione dell'Accordo di Cooperazione.

L'attuazione dell'Accordo di Cooperazione presuppone la sottoscrizione da parte di Autostrade Alto Adriatico S.p.a. dei Contratti di Finanziamento con i potenziali soggetti finanziatori (BEI e CDP) volti a garantire sia la corresponsione ad Autovie Venete S.p.a. del valore di subentro sia la prosecuzione dei lavori di attuale competenza del Commissario Delegato.

Pertanto, tale Accordo di Cooperazione dovrà tener conto degli imprevedibili effetti legati alla situazione emergenziale dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito anche il nostro Paese da febbraio 2020, sia nei contenuti dello stesso, che nelle tempistiche ivi previste per il relativo perfezionamento.

Resta inteso, come già ribadito nella scheda di Autovie Venete S.p.a. (vedi sopra), che la priorità per la Società è quella di conoscere la puntuale definizione del valore di subentro che



dovrà essere corrisposto ad Autovie Venete, dato questo fondamentale per la predisposizione del Piano Economico Finanziario definitivo e per proseguire l'iter con gli istituti finanziatori.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio **2021** il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

La Società non detiene partecipazioni.



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 Venezia-Marghera (VE)

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
Delibera CIPE del 26.01.2007;
art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2;
art. 15, L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 01.03.2008

Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.a.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.a., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.a.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2019: euro 27.003.020

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40, L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla DGR 370 del 19.02.2008, in data **01.03.2008** è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a..

La Società, conformemente a quanto disposto nella **Delibera CIPE del 26.01.2007**, ha ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle



reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa appunto della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In data 1 marzo 2008, si è provveduto altresì alla stipula dei **Patti parasociali** fra i due soci, al fine di meglio definire le modalità di *governance* e di funzionamento della medesima società.

Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società, e **sono venuti a scadere in data 01.03.2018**.

Prima di tale data, stante il lasso di tempo intercorso, alla luce dell'attuale operatività di CAV S.p.a. e delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia (D.Lgs. 175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. 100/2017) con **DGR 1334/2017** si è ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.A. al fine di ridefinire il contenuto dei Patti Parasociali medesimi.

Infatti, l'art. 15, L.R. **30/2016** del "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'art. 40, L.R. 2/2007 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad **ampliare l'operatività della CAV S.p.a.** consentendo alla stessa di svolgere attività tese alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili.

I **nuovi patti parasociali** approvati con **DGR 783 del 08.06.2018** tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Detti patti, regolano la composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, e dall'altro la *governance* proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.a. maggiori poteri di gestione tramite la scelta dell'Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto poteri di controllo grazie alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo.

Ancora, si rappresenta che in **data 23.02.2018** la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. hanno siglato un **Accordo Programmatico** per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul territorio regionale, al fine di promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale, assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi investimenti per l'ammodernamento della stessa; con tale accordo, che coinvolge indirettamente anche le società regionali C.A.V. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a., si è convenuto istituire un Gruppo di lavoro permanente con il compito di monitorare le attività intraprese e sviluppare le iniziative comuni per perseguire gli obiettivi assegnati.

Peraltro, con **DGR 1277 del 28.08.2018**, è stato approvato lo "**Schema di primo atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 – Legge 27.12.2007, n. 244**" trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 08.06.2018.

In data **08.08.2018** è stato sottoscritto da C.A.V. S.p.a. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in qualità di concedente) il summenzionato Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, che reca in allegato il nuovo Piano Economico Finanziario 2015-2032 ed



il nuovo Piano Finanziario Regolatorio per il quinquennio 2015-2019; l'iter di approvazione, iniziato a giugno 2015, si è concluso in data **24.05.2019**, con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dello stesso Atto Aggiuntivo.

Nel corso del secondo semestre 2019, C.A.V. S.p.a. ha avviato un confronto con il MIT al fine definire il nuovo Piano Economico Finanziario 2020-2024.

Ancora, con **deliberazione n. 67/2019 del 19.06.2019** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – **ART** ha approvato il nuovo sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione ANAS S.p.a. – Concessioni Autostradali Venete S.p.a.; dall'applicazione di tale nuovo sistema tariffario deriverebbe una decrescita costante dei pedaggi, con peggioramento rispetto al trend medio del Sistema Tariffario CIPE, e di conseguenza i ricavi per CAV S.p.a. diminuirebbero, con ripercussioni sui finanziamenti da destinare agli interventi sulle infrastrutture venete.

Per quanto sopra, con **DGR 1264 del 03.09.2019** è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale a proporre ricorso avanti al TAR per il Veneto e/o al TAR per il Piemonte per ottenere l'annullamento della succitata deliberazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con due **sentenze** quasi gemelle **del 7 ottobre 2020**, pubblicate il 25.11.2020, accoglie parzialmente i ricorsi proposti succitati e per l'effetto **annulla nei limiti la deliberazione 67/2019 dell'ART**; il Tribunale riconosce il diritto dell'Autorità di intervenire anche sulle concessioni autostradali in essere e non solo su quelle future. Inoltre, in merito alla metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento, il giudice riconosce che *"pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, l'ART ha tenuto in considerazione le specificità di CAV. D'altra parte l'individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico- discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici. In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati"*. *"(omissis).... Appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità, da parte di CAV, dell'obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici già assunti..."*. Il TAR del Veneto riconosce che l'ART avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici già in essere, operando un'ulteriore personalizzazione, in modo da verificare in concreto l'effettiva sostenibilità dell'importante obiettivo imposto.

Inoltre, con nota prot. n. 312471 del **06.08.2020** il Presidente della Regione del Veneto sottopone all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto **"Polo Autostradale del Nord Est"**, consistente nell'assegnare direttamente *in house* le concessioni autostradali del Veneto a C.A.V. S.p.a.; ciò detto, al fine, in primis, di governare, nel medio lungo periodo, l'intera rete autostradale veneta, con obiettivo prioritario sulla sicurezza e sulla manutenzione della stessa, ma anche di finanziare, realizzare e gestire nuove importanti opere infrastrutturali, alleggerendo il peso sul bilancio regionale e dello Stato.

Tale progetto prevede nell'immediato di intervenire con due iniziative urgenti riguardanti la predetta Società, relative al rinnovo della concessione della C.A.V. S.p.a. per ulteriori 30 anni e la modifica normativa che permetta l'ampliamento del campo d'azione della Società stessa, rispetto all'attuale configurazione di "gestore del Passante di Mestre".

In coerenza a quanto sopra, il Presidente della Regione in data **21 ottobre 2021** presenta al Consiglio la proposta di Legge - **PDL n. 9**, avente ad oggetto **"Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti"**, intendendo tra l'altro, creare una struttura dinamica ed innovativa di governance, indirizzata alla



“promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell’ambito della rete autostradale regionale” (art. 1, comma 2, lettera h)).

Tali iniziative sono altresì coerenti con quanto auspicato dalla Corte dei Conti in merito ad una possibile razionalizzazione di C.A.V. S.p.a. con le altre partecipazioni di similare oggetto sociale (i.e. concessionarie autostradali).

In sintesi, stante la già tracciata futura riorganizzazione che coinvolge S.p.a. Autovie Venete e Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. (con il conferimento del pacchetto della prima società nella seconda, cui seguirà la messa in liquidazione di Autovie Venete), la configurazione di CAV S.p.a. dipende dalla sua norma “istitutiva” (art. 2, comma 290, L. 244/2007), la cui mancata modifica preclude qualsiasi intervento sulla società, anche di razionalizzazione e strategico come sopra descritto.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione regionale in C.A.V. S.p.a. in quanto la stessa svolge attività rientranti nell’art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., considerate necessarie alle finalità istituzionali dell’Ente

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., la partecipazione detenuta da C.A.V. S.p.a. non è considerata “partecipazione indiretta” per l’Amministrazione Regionale.

Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.a. al 31.12.2019 deteneva una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,99% in Consorzio Autostrade Italiane Energia per un valore di euro 1.058,00; il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, in alcuna forma, alle imprese associate. La durata del Consorzio è prevista sino al 31.12.2020.



FIN. EST. S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via dei Molini 4, Pordenone

Normativa di riferimento: L.R. 30.12.1991, n. 38, in attuazione dell'art. 2, L. 09.01.1991, n. 19;
art. 19, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 2, L.R. 29.12.2017, n. 45.

Data di Costituzione: 23.12.1992

Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 14,868%

Risultato d'esercizio al 30.06.2019: euro -1.359.518,00

Risultato d'esercizio al 31.12.2019: euro 192.608,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: stante la norma istitutiva L. n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, di seguito illustrata, la partecipazione in Finest S.p.a. è **mantenuta**, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

La L.R. 38/1991 ha previsto, in attuazione dell'art. 2, L. 19/1991, la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Finest S.p.a., costituita il 23.12.1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La presente partecipazione era stata posta in **dismissione** ai sensi dell'art. 19, L.R. 30/2016, della DGR 324/2017 e della DGR 1813/2018.

La DGR 1897 del 22.11.2017 ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.

La Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.a. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data



01.12.2017 e con scadenza 28.01.2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell'attività svolta da Finest S.p.a. e dei vincoli legislativi nazionali e statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.a. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. 19/1991. Ciò rende estremamente complesso identificare potenziali soggetti interessati a rilevare una partecipazione nella Società, diversi dall'attuale socio di maggioranza (il quale, a prescindere dai vincoli legislativi, detenendo un pacchetto di maggioranza qualificata superiore al 51%, non ha un interesse specifico a rilevare quote residuali di minoranza).

Al fine di ampliare l'operatività di Finest, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.a. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si è fatto promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese.

In ragione dell'approssimarsi della scadenza dei termini ex L.R. 30/2016 che autorizzavano la Regione del Veneto a dismettere la propria partecipazione, al fine di avviare un secondo tentativo di vendita, gli uffici regionali competenti hanno predisposto l'avviso a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest. Tuttavia, in data **30.07.2019** avveniva il formale ritiro della Deliberazione di Giunta avente tale oggetto e, al contempo, con **DGR n. 1122 del 30.07.2019** si approvava **l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est"**, con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due Regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese.

Tale accordo, frutto di un lavoro condiviso, trova il proprio punto di forza nella peculiarità comune alle due Regioni coinvolte, di avere cioè un sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese per le quali si rileva necessario individuare forme di sostegno nel loro processo di internazionalizzazione, a fronte delle trasformazioni dei mercati di riferimento dovute alla globalizzazione.

L'intesa, siglata in data **24.09.2019** dai rispettivi Presidenti delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, **individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo**, definendo poi che i rapporti tra le Regioni coinvolte e la stessa Società saranno oggetto di apposita Convenzione che dovrà regolare anche i rapporti con gli eventuali soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative.

Con successiva **deliberazione n. 331 del 17.03.2020** la Giunta regionale approva l'adesione al succitato Accordo di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio della Serbia in Belgrado e della Camera artigiana della Regione Istriana di Pola. La citata adesione è stata perfezionata in data 20 maggio 2020.

In data **7 agosto 2020**, con nota prot. RV n. 31459, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmette alla Regione del Veneto lo schema della Convenzione operativa in argomento, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finest S.p.A., giusta nota prot. RV n. 305452 del



31 luglio 2020; in seguito, con **Deliberazione n. 1284 del 21 agosto 2020** la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approva lo schema di Convenzione succitato, trasmettendo il provvedimento adottato alla Regione del Veneto affinché anche quest'ultima approvi il medesimo documento.

In esecuzione dell'Accordo di cui alle DD.G.R. 1122/2019 e 331/2020, con **Disposizione 1383 del 16.09.2020** la Giunta Regionale del Veneto approva, a sua volta, lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord Est".

Peraltro, in data 13.09.2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla L. 19/1991 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di successiva approvazione.

Riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.a. ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

In proposito, le modifiche proposte alla L. 19/1991 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU01-02/C2), condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie. Alla data del presente provvedimento, tuttavia, tali modifiche legislative non sono ancora state recepite.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Stante la L. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Finest S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.



VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Piazza Salvemini, 13 – 35131 Padova

Normativa di riferimento: L.R. 20.11.2003, n. 32

Data di Costituzione: 31.07.2003

Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,67%

(quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2019: n.d. (euro -101.136,00 al 2017)

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., **proseguire la dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

La DGR 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico – finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12.02.2015, ha determinato, nel corso dell'**assemblea straordinaria del 06.07.2015**, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente **messa in liquidazione della società**.

Nel contempo, la Società presentava in data 30.06.2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo", art. 161, comma 6, della legge fallimentare, poi depositato in data 07.12.2015, concordato preventivo c.d. "pieno".



Il Tribunale di Padova, con provvedimento del **15.01.2016** ha ammesso la Società al beneficio del **concordato preventivo**, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 04.08.2016. In data 21.11.2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2017-2018 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi giudiziari competenti ed in data **16.01.2019**, giusta DGR 2036/2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha approvato il bilancio al 31.12.2017.

Nella medesima assemblea societaria il socio Regione del Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23.04.2018, ha consentito un risparmio di spesa.

Peraltro, si segnala che in data **04.07.2019** su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. "Progetto Idrogeno".

Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa.

Da ultimo, l'Assemblea dei Soci del **16.09.2020** rinvia l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2018 e 2019 di Veneto Nanotech S.c.r.l., in quanto privi della relazione dell'organo di controllo societario, in attesa che il neo sindaco unico, nominato nella medesima seduta assembleare (a seguito delle dimissioni del precedente organo), esprima il proprio parere sui documenti contabili in argomento.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Ritenendo **la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della regione**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., si conferma la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veneto Nanotech S.c.r.l. procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dimissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.


Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziari di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE


Rappresentazione grafica al 31.12.2018



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	DISMETTERE	In corso di dismissione, tale partecipazione rientra nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	25%	DISMETTERE	In corso di dismissione, tale partecipazione rientra nel piano di concordato

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



Denominazione Società: Bilcare Technologies Italia S.r.l.
Sede legale: Via Ugo Foscolo, 8 – 35131 Padova
Quota di partecipazione società/organismo tramite: 7,50%
Risultato d’esercizio 2019: n.d. (ultimo bilancio depositato in Infocamere al 2012)



Denominazione Società: Krystalia S.r.l.

Sede legale: Via Martiri XIII, 161 – 30027 San Donà di Piave VE

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 25%

Risultato d'esercizio 2019: n.d. (- 5.890,00 euro al 2016)

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31.12.2019 deteneva n. 2 partecipazioni societarie in corso di dismissione, rispettivamente Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica.

Krystalia S.r.l. costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale ed al 31.12.2016 registrava un unico dipendente.

In data 28.11.2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con il valore estremamente esiguo di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è stimato pari ad euro 81,00 e per Krystalia S.r.l. di euro 1.539,00).

Non da ultimo, tra le tante novità che figurano nel decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020) sono numerose quelle che interessano aspetti procedurali legati alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese; nello specifico, l'art. 40 del succitato decreto prevede che la "cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese" sia disposta con determinazione del conservatore, con un iter semplificato.

Tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato dalla società Bilcare Technologies Italia S.r.l. al Registro delle Imprese risale al 2012, si propone di invitare Veneto Nanotech S.c.r.l. a valutare di procedere con la richiesta della cancellazione della società in argomento dal richiamato Registro.

Per quanto finora rappresentato, si conferma il proseguimento delle attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l., nell'ambito della procedura di concordato in corso.



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	DISMETTERE	Dimissione ovvero cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 D.L. 76/2020 nell'ambito della procedura di concordato in corso	Non quantificabile, tale partecipazione rientra nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	25%	DISMETTERE	Dimissione nell'ambito della procedura di concordato in corso	Non quantificabile, tale partecipazione rientra nel piano di concordato



VENETO STRADE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI



Sede legale: Via C.Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 25.10.2001, n. 29.

Data di Costituzione: 21.12.2001

Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,42%

Risultato d'esercizio 2019: euro 119.985,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) T.U.S.P. sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria.

Con la L.R. 29 del 25.10.2001, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione di Veneto Strade S.p.a. a cui affidare la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Tenuto conto del ruolo svolto da Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d'interesse regionale, già nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, con DGR 324/2017, si è stabilito il mantenimento della Società ritenendo le attività svolte dalla stessa necessarie e strategiche ai fini istituzionali dell'Ente, prevedendo, fra l'altro, la condivisione di un percorso con i soci volto a consentire l'acquisizione da parte della Regione del Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71 % del capitale sociale.

Tale percorso si è completato in data **19.07.2018**, con l'acquisizione da parte della Regione del Veneto del 46,42% delle azioni di Veneto Strade S.p.a., raggiungendo così la quota maggioritaria pari al 76,42% del capitale sociale della medesima.



A seguito della nuova strutturazione della compagine societaria, nel recepire le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, l'**Assemblea Straordinaria del 31.05.2019** ha approvato il nuovo statuto societario, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 29/2001, e giusta DGR 647 del 21.05.2019.

Tra le principali modifiche statutarie si segnala la **nuova composizione dell'organo amministrativo** che passa da un Consiglio di Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La **L.R. 29.03.2019, n. 13** "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.a., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. in data 23.02.2018, ex DGR 201 del 20.02.2018.

Con tale Protocollo d'Intesa s'intende gestire la rete stradale prioritaria statale e regionale con un unico soggetto partecipato dalla Regione e ANAS S.p.a., condividendo appieno la riorganizzazione stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolge alcune Regioni confinate nel settentrione (rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Il provvedimento di riclassifica delle strade regionali (**DPCM** con oggetto "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) è intervenuto in data **21.11.2019**, pubblicato nella G.U. del 28.01.2020, a cui Veneto Strade S.p.a., ANAS S.p.a. e Regione Veneto devono dare seguito nelle sue fasi esecutive.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma il **MANTENIMENTO** della partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa succitato.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con DGR 878 del 28.06.2019 è stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo di euro 14.600.000,00 per il 2019 (euro 14.750.000 nel 2020 e euro 14.900.000,00 nel 2021), anche mediante eventuale adozione da parte della Società di provvedimenti di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e nel sito regionale.

Per l'esercizio 2019, il costo del personale registrato a bilancio dalla Società è stato di € 13.590.135,00.

Nell'Assemblea ordinaria dei soci del 11.05.2020, giusta DGR 545/2020, il socio Regione condivide e assegna a Veneto Strade S.p.a. quale obiettivo specifico per l'esercizio 2020 la




riduzione delle attività esterne a supporto del Servizio Ragioneria per un importo pari a € 70.000, per le quali, nel bilancio chiuso al 31.12.2019, sono stati invece contabilizzati costi per € 82.532.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società ex DGR 545/2020.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE


Rappresentazione grafica al 31.12.2018



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
Vi.Abilità S.r.l.	5%	DISMETTERE	Nel corso del 2020 è stato esperito un primo tentativo di cessione non andato a buon fine. Partecipazione in corso di dismissione

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



Denominazione Società: Vi.Abilità S.r.l.

Sede legale: Via E. Fermi n. 265 – 36100 Vicenza

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 5%

Risultato d'esercizio 2019: € 66.084,00



Nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione al 31.12.2017, giusta DGR 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31.12.2017 in Veneto Strade S.p.a., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima.

Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a. conclusosi nel 2018, già nel piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di **dismissione** della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP.

Al 31.12.2018, stante la quota del socio Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., tale partecipazione si definisce "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. 175/2016 e pertanto soggetta a razionalizzazione.

Nel corso del 2018 non è stata avviata da parte di Veneto Strade S.p.a. nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23.02.2018, sopra citato, prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.a. nel capitale di Veneto Strade S.p.a. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.a. e la stessa Vi.Abilità S.r.l..

Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta DGR 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.a. in Veneto Strade S.p.a., quest'ultima ha inteso avviare nel 2019 le procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta.

In data **12.11.2019** Veneto Strade S.p.a. comunica alla Provincia di Vicenza, socio al 95% di Vi.Abilità S.r.l., la propria volontà di cedere le quote nella partecipazione in argomento; l'Amministrazione Provinciale con nota del 18.12.2019 riscontra a Veneto Strade S.p.a. che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 51 del 12.12.2019 ha autorizzato l'avvio delle trattative per l'acquisizione delle quote summenzionate, stimando un valore di cessione di euro 253.259,00.

Il socio Regione, nel prendere atto della volontà espressa dall'Amministrazione Provinciale nell'acquisizione delle quote di Vi.Abilità S.r.l., manifesta a Veneto Strade S.p.a. l'esigenza di disporre di un valore corrente della partecipata, chiedendo agli organi della società di valutare l'impatto della cessione sul risultato economico della stessa, al fine di preservare al contempo gli equilibri di bilancio.

Ciò detto, nel recepire gli indirizzi regionali, Veneto Strade S.p.a. provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 01.06.2020 dell'avviso di cessione, mediante pubblico incanto, dell'intera quota societaria in argomento.

Il socio Regione, preso atto che non sono pervenute offerte in relazione alla procedura ad evidenza pubblica di cessione, con nota prot. 271212 del 08.07.2020, condivide la decisione di Veneto Strade S.p.a. di continuare il processo di dismissione avviato, vagliando una trattativa con il socio di maggioranza. Tale operazione appare l'unica perseguibile considerata l'esigua partecipazione percentuale raffrontata a quella del socio di maggioranza e del fatto che la società svolge servizi stradali dedicati al territorio provinciale di Vicenza.



Con nota del **5.10.2020** la partecipata regionale comunica i propri intenti di giungere entro l'esercizio in corso alla definizione di un accordo con la Provincia di Vicenza al fine di quantificare l'importo e la tempistica di cessione, prevedendo comunque la chiusura dell'operazione entro il 31.12.2021.

Per quanto detto, si propone di proseguire il percorso di **dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Vi.Abilità S.r.l.	5 %	DISMETTERE	Trattativa diretta di cessione con il socio di maggioranza Provincia di Vicenza	Entro il 31/12/2021, tempistica correlata al processo di vendita



VENETO SVILUPPO S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede legale: Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D - 30175 Marghera-Venezia

Normativa di riferimento: L.R. 03.05.1975, n. 47;
art. 12, L.R.30.12.2016, n. 30;
art. 26, comma 2, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15.09.1979

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2019: euro 884.671,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.

La L.R. 47/1975 ha autorizzato la Giunta regionale alla costituzione di Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15.09.1979.

La Società, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del Veneto, concorre:

- a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
- b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
- c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
- d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.

La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a euro 112.407.840,00, è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del sistema bancario e finanziario.



Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l'art. 12, L.R. 30/2016 ha modificato l'art. 1, L.R. 47/75 disponendo che, nell'ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: *"Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."*

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.

Tenuto conto che l'art. 26, comma 2, D.Lgs. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4, comma 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili a Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU), si rappresenta che **le partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano.**

Infatti, gli investimenti in partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

L'intervento partecipativo esercitato dalla Società nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento (e non già l'obiettivo) attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio.

Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior accesso al canale bancario.

Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.

Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non possono essere incluse nel piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti



partecipativi assunti in via strumentale nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dallo stesso T.U.S.P. e dell'inclusione del "Gruppo Veneto Sviluppo" nell'Allegato A del T.U.S.P.; vista l'importanza di regolamentare e uniformare anche a livello legislativo la disciplina per le società finanziarie regionali, che acquisiscono partecipazioni di minoranza nell'esercizio di attività di gestione dei fondi pubblici oppure di attività di investimento nel capitale di rischio, per consentirne lo sviluppo senza finalità di stabile investimento, è allo studio la presentazione di un disegno di legge nazionale da parte dell'ANFIR (l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali).

E' emblematico, del resto, il caso altre finanziarie regionali che detengono una numerosità di investimenti partecipativi ben superiore al caso veneto. Si pensi ad esempio al caso di Friulia, finanziaria che detiene n. 82 investimenti e a Finest che ai sensi della propria legge istitutiva detiene n. 69 partecipazioni in società estere.³

Si conferma, pertanto, in coerenza con quanto già sinteticamente esposto in sede di prima applicazione del TUSP, con DGR 324/2017 e con successive DGR 1813/2018 e DGR 1816/2019, di considerare **gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. esclusi dal provvedimento di razionalizzazione periodica** giacché rientranti nell'attività tipica della Società, definita con L.R. 47/1975 che, per espressa previsione del D. Lgs. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Al di là della qualificazione formale, si rappresenta tuttavia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

Fermo restando quanto sopra illustrato circa lo svolgimento di una complessa attività sul tessuto delle imprese venete (e non già di una saltuaria acquisizione di partecipazione), con riferimento al portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria regionale, l'**Allegato B** del presente provvedimento fornisce una sintesi circa l'attività di gestione svolta e le prospettive di dismissione dei suddetti investimenti partecipativi (n. 28 investimenti al 31.12.2019, di cui 10 soggette a procedura di liquidazione e/o fallimento; al 30.06.2020 n. 28 investimenti, di cui 12 soggette a procedura di liquidazione e/o fallimento).

Ciò detto, la partecipazione detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.** (vedasi infra), non è invece da considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. e quindi da **mantenere**.

Pertanto, analogamente al "Gruppo Veneto Sviluppo", anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016.

³ La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel "Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2017" giusta DGR n. 2488 del 21 dicembre 2018, rappresenta "che non sono oggetto di ricognizione e quindi di revisione le partecipazioni indirette detenute a titolo di pegno nonché le partecipazioni riconducibili al "privaty equity", riferibili all'attività di investimento di Friulia S.p.a. e di Finest S.p.a.", e per tali partecipazioni allega al provvedimento due elenchi riepilogativi delle medesime.



LINEE DI INDIRIZZO SUGLI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI DETENUTI DA VENETO SVILUPPO S.P.A.

Con riferimento ai cd. "investimenti partecipativi" di Veneto Sviluppo S.p.a., si conferma, in coerenza con quanto già stabilito con DGR 324/2017 e con DGR 1813/2018 di considerare **gli stessi non direttamente riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica** in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D. Lgs. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Ad ogni modo, al di là della questione formale, detti investimenti partecipativi **sono tutti in corso di dismissione** (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo.

L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.**, sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **MANTENERE** (vedi sezione sottostante relativa alle partecipazioni indirette). Anche il "Gruppo FVS SGR" è escluso dall'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in quanto anch'esso inserita nell'Allegato A del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DPGR n. 82 del 27.06.2019), è stato attribuito a Veneto Sviluppo S.p.a. quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3 % delle spese di funzionamento.


Nell'Assemblea ordinaria del 18.05.2020, giusta DGR 577 del 12.05.2020, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato alla Veneto Sviluppo S.p.a. per l'esercizio 2019 in merito al contenimento delle spese di funzionamento, e al contempo assegna alla Veneto Sviluppo S.p.a. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico ex art. 19 comma 5 D.Lgs. 175/2016 di mantenere nel 2020 il totale delle spese di funzionamento ai livelli del 2019.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria regionale con DGR 577/2020, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D. Lgs. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.



PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE


Rappresentazione grafica al 31.12.2018



SOCIETA' REGIONALI INDIRECTAMENTE PARTECIPATE: RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato con DGR 1816/2019	Risultati conseguiti
FVS S.G.R. S.p.a.	100%	MANTENERE	-

Rappresentazione grafica al 31.12.2019 e seguenti



Denominazione Società: FVS S.G.R. S.p.a.

Sede legale: Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D - 30175 Marghera-Venezia

Quota di partecipazione società/organismo tramite: 100%

Risultato d'esercizio 2019: € 142.848,00



FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Le cd. Società di Gestione del Risparmio ("SGR") sono società alle quali nell'ordinamento italiano è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva ed individuale del risparmio. Le attività di cui si occupano le SGR sono:

- la gestione collettiva del risparmio, cioè l'investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento e SICAV;
- la gestione di fondi pensione (cioè di fondi accantonati dai risparmiatori durante la vita lavorativa e destinati a costruire una rendita pensionistica complementare per integrare le coperture offerte dai sistemi di previdenza obbligatoria);
- la gestione patrimoniale, ossia la gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori sulla base di un mandato specifico da essi conferito alla SGR.

Oltre a gestire i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la SGR può istituire tali fondi e realizzare le attività ad essi connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia.

L'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Le SGR autorizzate alla prestazione di tali servizi sono iscritte all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Con la nascita delle SGR, il TUIF (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. "gestore unico", nuova figura di intermediario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale, quindi abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma "collettiva" che in forma "individuale".

Secondo quanto dispone l'art. 33, Testo Unico sugli Intermediari Finanziari (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e s.m.i.) alle SGR è riservata, unitamente alle SICAV, la prestazione di servizi di gestione collettiva, comprendenti la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento nonché la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; inoltre le SGR possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'art. 34 del TUIF stabilisce che "la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni;
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (attualmente un milione di euro);



- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13 del TUIF;
- i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14 del TUIF;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5 (partecipazioni qualificate al capitale della SGR) del TUIF;
- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

FVS S.G.R. S.p.a., soggetto vigilato da Banca d'Italia, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.a. è focalizzata su due macro aree d'attività: la gestione di fondi di private equity e venture capital e l'attività di advisory.

In particolare, FVS SGR S.p.a. ha operatività nei cosiddetti F.I.A. (Fondi d'Investimento Alternativi Mobiliari chiusi) la cui gestione ricomprende:

- il Fondo di Ventures Capital Aladinn, F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento è stato autorizzato da Banca d'Italia in data 16.04.2007 e la cui attività di investimento è stata avviata nel luglio 2007 e al 31.12.2018 si è chiuso il dodicesimo esercizio del Fondo; il Fondo è scaduto il 30.06.2019. La gestione del fondo Aladinn Ventures nel corso del 2019 si è concentrata sulla valorizzazione del portafoglio investimenti, nella logica di una loro dismissione in continuità con il precedente esercizio. Durante l'esercizio, sebbene non sia stata dismessa nessuna delle due società partecipate ancora in portafoglio, si è svolta un'intensa attività di negoziazione sia con le controparti socie, sia con soggetti esterni alla compagine societaria per la cessione degli assets partecipativi: tale attività ha portato nei primi mesi del 2020 alla dismissione della società Creactives S.p.A. per un importo sostanzialmente corrispondente al valore nominale investito dal Fondo;
- il Fondo Sviluppo PMI, F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento di gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 24.11.2014 e depositato presso Banca d'Italia in data 19.12.2014. Il Fondo è stato avviato il 04.04.2015, la cui attività si è focalizzata per il 2018 e anche per il primo semestre 2019 su una intensa ricerca ed individuazione di opportunità di investimento; nel corso del 2019, Veneto Sviluppo S.p.a. ha intensificato la sua attività di investimenti sottoscrivendo ca. 2,1 €/milioni in tale Fondo Sviluppo PMI. L'attività del Fondo Sviluppo PMI si è concentrata, anche per l'esercizio 2019, su una mirata ricerca e individuazione di opportunità di investimento che ha portato all'investimento in 1 nuova società, ovvero All In S.p.A./Holdex S.p.A. e ad un'operazione di follow on sulla società già partecipata C.I.B. Unigas S.p.A., che si sommano agli investimenti dei precedenti esercizi realizzati nelle società Exor International S.p.A., Partners Associates S.p.A. e Valbrenta S.p.A. (3 investimenti realizzati nel 2017) oltre a C.I.B. Unigas S.p.A. e La Gastronomica S.p.A. (2 investimenti realizzati nel 2018). Al 31 dicembre 2019 il Fondo Sviluppo PMI risulta investito per un importo complessivo pari a Euro 27.216.000. L'operatività del Fondo, nell'esercizio 2019, è stata focalizzata, oltre che sulla



chiusura delle suddette operazioni, anche sull'individuazione di nuove opportunità di investimento e sulla negoziazione, con il potenziale acquirente, della struttura di un'operazione di dismissione di una partecipata del Fondo Sviluppo PMI. L'attività di scouting ha portato a 66 nuovi contatti di aziende e tra queste 1 è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A..

L'attività di advisory svolta nel 2019, come nel 2018, è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo S.p.a.. In particolare l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.a. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima.

Come già sopra rappresentato, la Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da **mantenere**.

Peraltro, **anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al TUSP**, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2.

SOCIETA' REGIONALI INDIRECTE - LINEE DI INDIRIZZO				
Denominazione Società	Quota di partecip.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
FVS SGR S.p.a.	100%	MANTENERE	-	-



VERONAFIERE S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede legale: V.le del Lavoro 8, 37135 Verona

Normativa di riferimento: art. 10, L.R. 23.05.2002, n. 11

Data di Costituzione: 01.02.2017

Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria

Quota di partecipazione: 0,16%

Risultato d'esercizio 2019: euro10.805.090,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DGR 1816/2019.

Intervento programmato: proseguire la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veronafiere S.p.a. in quanto non più necessaria per la Regione del Veneto, considerata l'esigua partecipazione, irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR 1593 del 10.10.2016, in attuazione della L.R. 11/2002, art. 10, ed è divenuto efficace dal 01.02.2017.

Come noto, il Legislatore al comma 7 dell'art. 4 T.U.S.P. consente alle amministrazioni pubbliche l'acquisizione o il mantenimento di "partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici...(omissis)".

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nel piano di revisione periodica giusta DGR 1813 del 04.12.2018, si proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto; tale scelta di razionalizzazione è stata confermata anche nel precedente piano di razionalizzazione adottato con DGR 1816 del 06.12.2019, pur essendo la dismissione della quota in Veronafiere S.p.a. facoltativa ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Con **DGR 679 del 28.05.2019** è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafiere S.p.a., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dall'Amministrazione regionale, al fine di verificare primariamente la presenza di soggetti interessati a tale acquisto.

In data **16.09.2019**, la Commissione costituita in proposito, ha preso atto che l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata formulata da Veneto Sviluppo S.p.a..

La DGR **1482 del 15.10.2019**, ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione delle azioni di Veronafiere S.p.a., incaricando gli uffici competenti alla definizione ed alla successiva



pubblicazione dell'avviso di asta pubblica, compreso di uno schema di contratto per la cessione delle azioni stesse (oggetto di pubblicazione nel BUR e nel sito internet regionale nel mese di novembre 2019).

Considerato l'esito deserto della procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento, con successivo Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 18.02.2020 si è proceduto con la pubblicazione sul BURV in data **28.02.2020** di un secondo avviso di asta pubblica per la cessione delle quote regionali, con scadenza 15.04.2020, poi prorogata al 08.06.2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Anche in tal caso il tentativo di vendita non è andato a buon fine.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiore S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di *governance* sulla società, **perseguire le operazioni di DISMISSIONE** della partecipata in argomento, altresì verificando la possibile cessione a favore dell'ente regionale "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – AVISP", già socio al 5,4%, che ha valutato come strategica la propria partecipazione, rientrando nelle attività consentite dal TUSP.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Veronafiore S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.



I principali processi di razionalizzazione realizzati

Nel presente paragrafo s'illustrano i risultati derivanti dalle attività di razionalizzazione svolte sulle partecipazioni regionali in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.).

In attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., la Giunta Regionale con **Deliberazione 324/2017** "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D.Lgs. 175 del 19.08.2016", ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione, individuando quelle da alienare.

Successivamente, in ossequio al disposto dell'art. 20 del T.U.S.P., l'Amministrazione regionale ha adottato, entro il 31/12 di ogni anno, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, giuste **DGR n. 1813/2018** e **n. 1816/2019**.

Ad oggi, i **principali processi di razionalizzazione delle società regionali direttamente partecipate sono conclusi**; tra i più importanti risultati conseguiti, si ricorda la chiusura della liquidazione di College Valmarana Morosini S.r.l., della S.V.EC. S.p.a. e di Veneto Promozione S.c.p.a., l'avvenuta fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo S.r.l. e di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a..

Prosegue la **procedura di concordato** di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, tuttavia la tempistica di dismissione della società non dipende dall'attività della Regione ma bensì dagli organi della procedura e pertanto l'estinzione della stessa potrà avvenire solo al termine della procedura concorsuale.

Per quanto concerne, invece, i **progetti strategici** attualmente in corso che coinvolgono le società regionali operanti in ambito infrastrutturale (vedi CAV S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Autovie Venete S.p.a., Società Alto Adriatico S.p.a. e Sistemi Territoriali S.p.a.), questi richiedono interventi legislativi complessi, perfezionati a più livelli, che coinvolgono diversi soggetti istituzionali; per tali operazioni, la Regione sicuramente esercita un potere d'impulso e monitora costantemente l'evolversi degli accordi assunti, tuttavia le tempistiche ad essi correlate non sono direttamente gestibili dalla medesima.

Con riferimento, infine, alle **partecipazioni indirettamente detenute**, va rilevato, come il percorso di razionalizzazione sconti, oltre alle tradizionali difficoltà del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali, essendo quest'ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione Veneto, difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza non appetibili) maggiori problematiche legate all'adozione dei relativi atti da parte dell'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti della stessa.

Da ultimo, si ribadisce quanto già anticipato in premessa, relativamente agli imprevedibili effetti legati alla situazione emergenziale dell'epidemia sanitaria da COVID-19, che ha colpito duramente in nostro Paese da febbraio 2020, e che inevitabilmente ha generato nuovi scenari economici, con una crisi del mercato specie in alcuni settori.





REGIONE DEL VENETO

**Schede redatte sulla base del modello
standard di atto di ricognizione, e
relativi esiti – linee guida adottate dalla
Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti con Deliberazione n.
22/SEZAUT/2018/INPR**



INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE al 31/12/2019**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 04.1 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Conferimento
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**



edb7912b



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL VENETO
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
DATI AL 31/12/2019

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 80007580279

L'Ente ha effettuato la revisione ordinaria al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016? SI NO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Nicola

Cognome:

Pietrunti

**Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali**

Recapiti:

Indirizzo:

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

Telefono:

0412792814

Fax:

0412792855

Posta elettronica:

partecip.societarie@regione.veneto.it



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2019

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	00098290323	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	1928	Attiva		4,83	Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03829590276	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	2008	Attiva		50,00	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01234190930	SOC. FIN. PROMOV. COOPER. EC. CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST. S.P.A.	1992	Attiva		14,868	Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	03298360268	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	1997	Attiva		100,00	Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.	SI	SI	NO	NO
Dir_5	03792380283	INFRASTRUTTURE VENETE SRL	2003	Attiva		100,00	Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc	SI	NO	NO	NO
Dir_6	06070650582	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	1983	Attiva		100,00	Trasporto ferroviario di persone e/o cose, gestione rete e vie navigabili	SI	NO	NO	NO
Dir_7	01310930324	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO (S.A.A.A.)	2018	Attiva		33,00	Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali	NO	NO	NO	NO
Dir_8	03875491007	VENETO ACQUE S.P.A.	1990	Attiva		100,00	Progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.	SI	SI	NO	NO
Dir_9	02568090274	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1991	Attiva		100,00	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	SI	SI	NO	NO
Dir_10	03845260284	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.	2003	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2016	76,67	Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie	SI	NO	NO	NO
Dir_11	03345230274	VENETO STRADE S.P.A.	2001	Attiva		76,42	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali	SI	NO	NO	NO
Dir_12	00854750270	VENETO SVILUPPO S.P.A.	1979	Attiva		51,00	Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie	SI	NO	NO	NO
Dir_13	00233750231	VERONAFIERE S.P.A.	2017	Attiva		0,16	gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati, se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna K: Indicare "SI" se la società è stata quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2019

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	A	Progressivo	B	Denominazione società	C	Anno di costituzione	D	Stato	E	Anno di inizio della procedura	F	Denominazione società/organismo tramite	G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	I	Attività svolta	J	Partecipazioni e di controllo	K	Società in house	L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	M
Ind_1	03773480284	VENETO LOGISTICA SRL	2002	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA (1)	56,641	56,641		Realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermedialità e logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche	NO	NO	NO												
Ind_2	00967830290	INTERPORTO DI ROVIGO SPA	1993	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA (1)	32,94	32,94		Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un intero sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.	NO	NO	NO												
Ind_3	03628140273	SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE - S.I.F.A. SCPA	2005	Attiva		VENETO ACQUE SPA	8,67	8,67		concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina (Project financing)	NO	NO	NO												
Ind_4	00790870257	CERTOTTICA SCRL	1992	Attiva		VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	20,15	20,15		la corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea, attività di formazione (è organismo accreditato presso la Regione del Veneto), normazione (partecipa ai tavoli tecnici nazionali, europei e internazionali, UNI, ISO e CEN) ricerca & innovazione (è LP e PP in numerosi progetti regionali transfrontalieri, transnazionali; collabora con Università e Centri di ricerca	NO	NO	NO												
Ind_5	03314980271	POLITECNICO CALZATURIERO SCARL	2001	Attiva		VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	22,57	22,57		Sviluppo attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore calzaturiero.	NO	NO	NO												
Ind_6	02718560270	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL IN CONCORDATO	1994	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)		VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	16,98	16,98		Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi	NO	NO	NO												
Ind_7	02722990278	THETIS SPA	1983	Attiva		VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1,89	1,89		Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale.	NO	NO	NO												
Ind_8	03845260284	VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	2003	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2016	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	0,06	0,06		Coordinamento, promozione e sviluppo attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie. In liquidazione e concordato preventivo omologato dal Tribunale di Padova.	NO	NO	NO												



Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazioni e di controllo K	Società in house L	Quota (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_9	04117200289	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL	2006	Attiva		VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	7,50	5,75	Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica	NO	NO	NO
Ind_10	04056760277	KRYSTALIA SRL	2011	Attiva		VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	25,00	19,17	Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	NO	NO	NO
Ind_11	02928200241	VIABILITA' SRL	2001	Attiva		VENETO STRADE SPA	5,00	3,82	progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche	NO	NO	NO
Ind_12	01112230329	FVS S.G.R. S.p.a.	2006	Attiva		VENETO SVILUPPO SPA	100,00	51,00	prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	SI	NO	NO

NOTE:

(1) A far data 01.01.2020, per effetto dell'operazione di scissione le partecipazioni collegate e controllate detenute da Sistemi Territoriali S.p.A. sono trasferite in capo a Infrastrutture Venete S.r.l..

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.



e-dib7912b

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Autovie Venete S.p.A. è una concessionaria autostradale, non riceve affidamenti da parte dell'Amministrazione regionale, e svolge attività rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) TU; nello specifico si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone. La gestione delle tratte autostradali in concessione e soprattutto la tratta Venezia - Trieste sono di interesse strategico per lo sviluppo economico della Regione Veneto, anche considerando il fatto che tale percorso rientra nei più ampi Corridoi Transeuropei di rilevanza Internazionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

		Importi in euro	
		Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019	Periodo 01/07/2019 - 31/12/2019
Numero medio dipendenti 2019	639,00		
Numero amministratori	5		
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		
		Costo del personale (f)	56.243.751,00
		Compensi amministratori	251.855,00
		Compensi componenti organo di controllo	134.059,00
		Compensi organo di revisione	48.233,00
			27.805.464,00
			132.538,00
			59.615,00
			38.399,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
Importi in euro		Importi in euro	
2019	5.638.474,00 (*)	2019 (*)	119.162.852,00
2018/2019	6.582.527,00 (*)	2018/2019 (*)	235.601.038,00
2018	4.730.225,00	2017/2018	234.636.417,00
2017	8.773.688,00	2016/2017	225.274.297,00
2016	17.646.529,00	FATTURATO MEDIO**	231.837.250,67
2015	35.748.010,00		

(*) Art. 27 dello Statuto "In conformità a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di data 6 maggio 2019 in ordine alla modifica della durata dell'esercizio sociale, l'esercizio iniziato il 1 luglio 2018 si concluderà il 30 giugno 2019 mentre l'esercizio con decorrenza 1 luglio 2019 chiuderà al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi avranno durata dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno".

(**) Per omogeneità il Fatturato Medio è calcolato prendendo in considerazione i dati da bilancio degli esercizi 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Autovie Venete S.p.a. svolge attività analoghe a C.A.V. S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza detenute dall'Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Si precisa che il valore di fatturato per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 (2019) ricomprende contributi c/esercizio per € 383.268,00 mentre per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 ricomprende contributi per € 247.417,00

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo** nel contempo, **in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima, tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a.**, concentrando così in un'unica società le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla DGR n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a.. Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	219
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	18.541.298,00
Compensi amministratori	164.385,00
Compensi componenti organo di controllo	81.233,00
Compensi organo di revisione	47.900,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	27.003.020,00
2018	23.364.627,00
2017	17.279.975,00
2016	14.141.968,00
2015	11.930.739,00

FATTURATO	
2019	166.224.933,00
2018	162.921.817,00
2017	158.944.562,00
FATTURATO MEDIO	160.933.189,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

SI, svolge attività analoghe ad Autovie Venete S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza detenute dall'Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, e svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU (produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 168.263.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione regionale in C.A.V. S.p.a. in quanto la stessa svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - inserita nel "Gruppo Friulia"
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata costituita il 23/12/1992 in attuazione della legge n. 19/1991 svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli Venezia Giulia, in Veneto e nelle Province di Trento e Bolzano. In data 30 luglio 2019 la Giunta Regionale con DGR n. 1122/2019 approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese. L'intesa, siglata in data 30 settembre 2019 dai rispettivi Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo. In esecuzione dell'Accordo di cui alle DD.G.R. 1122/2019 e 331/2020, con Disposizione 1383 del 16.09.2020 la Giunta Regionale del Veneto approva, a sua volta come la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord Est". Peraltro, in data 13/09/2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla Legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di prossima approvazione. In proposito, le modifiche proposte alla Legge n. 19/91 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU0102/C2), condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie. Alla data del presente provvedimento, tuttavia, tali modifiche legislative non sono ancora state recepite.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 (dati al 30/06/2019 e 31/12/2019):

Numero medio dipendenti (e)	24,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	192.608,00 (*)
2018/2019	-1.359.518,00 (*)
2018	635.985,00
2017	-3.676.119,00
2016	437.584,00
2015	1.121.283,00

Importi in euro	Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019	Periodo 01/07/2019 - 31/12/2019
Costo del personale (f)	1.869.896,00	825.139,00
Compensi amministratori*	33.057,00	26.936,00
Compensi componenti organo di controllo*	42.612,00	21.179,00
Compensi organo di revisione	30.738,00	30.738,00

*comprensivo dei rimborsi

Importi in euro

FATTURATO	
2019*	129.640,00
2018/2019	185.767,00
2017/2018	62.559,00
2016/2017	30.592,00
FATTURATO MEDIO **	92.972,67

(*) L'assemblea straordinaria del 31/10/2019 ha modificato l'art. 28 dello Statuto sociale, prevedendo che l'esercizio finanziario con decorrenza primo luglio 2019 chiuda il 31 dicembre 2019 e che i successivi esercizi abbiano durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

(**) Per omogeneità il Fatturato Medio è calcolato prendendo in considerazione i dati da bilancio degli esercizi 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)) ma la Società rientra nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2), in quanto parte del "Gruppo Friulia".
 Nel valore del fatturato riferito al periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 (2019) sono ricompresi contributi c/esercizio per € 15.560. Non sono presenti contributi in conto esercizio nel valore del fatturato riferito al periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 (2018/2019).

Azioni da intraprendere:

Stante la L. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est", **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società ha la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini di proprietà sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).
 In attuazione della L.R. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR 191 del 20.02.2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Regione e Società per la gestione del complesso monumentale summenzionato e di quello di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). Le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	540.759,00
Compensi amministratori	22.500,00
Compensi componenti organo di controllo	10.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	84.854,00
2018	202.695,00
2017	-239.896,00
2016	136.644,00
2015	118.565,00

FATTURATO	
2019	1.413.917,00
2018	1.579.915,00
2017	1.098.469,00
FATTURATO MEDIO	1.364.100,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 (di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti).
 Nel valore del fatturato 2019 non sono ricompresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione Veneto, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali. Le attività svolte rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	766,00
2018	-5.771,00
2017	-8.448,00
2016	-11.046,00
2015	-15.465,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	39,00
Compensi amministratori	1.444,00
Compensi componenti organo di controllo	765,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	7.000,00
2018	6,00
2017	131,56
FATTURATO MEDIO	2.379,19

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società operativa dal 01/01/2020.
 La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).
 Nel valore del fatturato 2019 non sono ricompresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. 40/2018, **MANTENERE** la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale." del D.Lgs. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone e merci. Le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TUSP.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	221,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	1.426.349,00
2018	1.031.586,00
2017	2.325.409,00
2016	1.853.015,00
2015	1.055.467,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.412.903,00
Compensi amministratori	45.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.995,00
Compensi organo di revisione legale	11.500,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	38.016.702,00
2018	34.730.445,00
2017	37.024.446,00
FATTURATO MEDIO	36.590.531,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 13.692.263.

Azioni da intraprendere:

Con L.R. 14.11.2018, n. 40, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati. L'Assemblea Straordinaria del 20.06.2019 approva il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l.; ai sensi dell'art. 2056 -quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno efficacia dal 01.01.2020, con il subentro di Infrastrutture Venete S.r.l. alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere, ai sensi della L.R. 40/2018. Tenuto conto di quanto stabilito nella DGR 2002/2018, **MANTENERE** per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. e pianificare la modalità più efficace ed efficiente di razionalizzazione al termine del contratto di cui sopra.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società costituita in data 17.04.2018, in applicazione dell'art. 13 bis del D.Lgs. n. 148/2017, è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente in concessione in capo a "Società per Azioni Autovie Venete". Le attività rientrano nelle categorie di cui all'art.4 c. 2 lett.a) TUSP "produzione di un servizio di interesse generale" e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-220.585,00
2018	-135.382,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	63.479,00
Compensi componenti organo di controllo	22.678,00
Compensi organo di revisione legale	10.040,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	0,00
2018	97,00
FATTURATO MEDIO	48,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipata a totale capitale pubblico, costituita in data 17 aprile 2018 in applicazione dell'art. 13 bis del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.a..

Azioni da intraprendere:

MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio 2021 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha come scopo principale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; l'attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; la progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	328.610,00
2018	143.448,00
2017	86.550,00
2016	3.129.392,00
2015	792.248,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	532.172,00
Compensi amministratori	21.816,00
Compensi componenti organo di controllo	20.817,00
Compensi organo di revisione legale	15.080,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	4.117.949,00
2018	4.338.771,00
2017	3.602.872,00
FATTURATO MEDIO	4.019.864,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 2.466.538.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d, (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 45/1988) ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti; dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'oggetto sociale di Veneto Innovazione S.p.a. con L.R. n. 30/2016 art. 14, la Società comprende tra le proprie attività anche la gestione di eventi fieristici (art. 4 c. 7).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	14,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	63.764,00
2018	18.581,00
2017	2.835,00
2016	12.151,00
2015	6.345,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	874.025,00
Compensi amministratori	14.400,00
Compensi componenti organo di controllo	26.183,00
Compensi organo di revisione legale	3.500,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	3.633.932,00
2018	2.528.010,00
2017	1.697.034,00
FATTURATO MEDIO	2.619.658,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Innovazione S.p.a. rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) e c. 7 TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.
 Nel valore del fatturato 2019 non sono ricompresi contributi in c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società (L.R. 32/2003) è in liquidazione e in concordato preventivo; le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 del TUSP. Per ulteriori informazioni vedasi la scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)
 e Ind_8

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (2018 e 2019 n.d.):

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

Costo del personale 2017 (f)	26.782,00
Compensi amministratori 2017	18.295,00
Compensi componenti organo di controllo 2017	10.404,00
Compensi organo di revisione legale 2017	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		dato n.d.
2018 e 2019		
2017	-101.136,00	
2016	5.918.085,00	
2015	-1.650.782,00	
2014	-4.736.270,00	

Importi in euro

FATTURATO		dato n.d.
2018 e 2019		
2017	52.668,00	
2016	6.976.560,00	
FATTURATO MEDIO	3.514.614,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Nanotech S.c.r.l. non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

Ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., si conferma la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veneto Nanotech S.c.r.l. procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguire inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi della L.R. n. 13/2019 che ha modificato la Legge regionale istitutiva n. 29/2001, Veneto Strade S.p.a. ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, e le attività svolte dalla stessa rientrano nella categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	222,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	13.590.135,00
Compensi amministratori	71.701,00
Compensi componenti organo di controllo	50.886,00
Compensi organo di revisione legale	27.600,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	119.985,00
2018	150.711,00
2017	62.719,00
2016	16.791,00
2015	117.765,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	87.362.847,00
2018	87.776.901,00
2017	106.746.007,00
FATTURATO MEDIO	93.961.918,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Strade S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU, e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.
 Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 46.207.802.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE La partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la ristrutturazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa siglato con ANAS.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Sviluppo S.p.a. è la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, e da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking. L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c. 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	25,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.653.449,00
Compensi amministratori	77.000,00
Compensi componenti organo di controllo	50.000,00
Compensi organo di revisione legale	8.741,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	844.671,00
2018*	668.087,00
2017	1.412.747,00
2016	1.712.491,00
2015	1.800.660,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	2.686.473,00
2018	2.790.512,00
2017	3.735.555,00
2016	3.709.962,00
FATTURATO MEDIO	3.230.625,50

*Nel 2018 la Società ha effettuato la transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c.1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU).
 Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 307.835.

Azioni da intraprendere:

MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593/2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017. La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7). Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nei precedenti piani di revisione periodica giuste DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, si proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	138,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	12.309.747,00
Compensi amministratori	232.433,00
Compensi componenti organo di controllo	51.400,00
Compensi organo di revisione legale	42.713,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	10.805.090,00
2018	1.944.029,00
2017	1.773.957,00
2016	1.153.659,00
2015	-5.627.250,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	91.782.513,00
2018	82.437.336,00
2017	79.858.775,00
FATTURATO MEDIO	84.692.874,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7).

Azioni da intraprendere:

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, proseguire le operazioni di **DISMISSIONE** della partecipata in argomento, altresì verificando la possibile cessione a favore dell'ente regionale "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - AVISP", già socio al 5,4%, che ha valutato come strategica la propria partecipazione, rientrando nelle attività consentite dal TUSP.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, e le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute necessarie per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	20.724,00
2018	3.719,00
2017	39.274,00
2016	18.357,00
2015	22.581,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	5.392,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2019	1.600.670,00
2018	1.569.600,00
2017	1.500.733,00
FATTURATO MEDIO	1.557.001,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.r.l., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che, con deliberazione n. 265 del 02.03.2020, ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, e del "Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14.07.2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma). Nel condividere tale disegno complessivo, la Giunta Regionale si è espressa con la DGR 18/PDL del 26.10.2020, con cui ha presentato al Consiglio regionale un articolo di legge, inserito nel testo della Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, con il quale ha inteso autorizzare la Regione del Veneto, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.a., ma senza oneri per il Bilancio regionale. Al comma 2 del succitato articolo normativo, si precisa che "agli oneri derivanti da tale operazione si fa fronte con risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l., derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica S.r.l." In ragione dei provvedimenti suesposti già adottati dalla Giunta regionale e tenuto conto di quanto previsto nel Progetto di Legge n. 17 "Collegato alla Legge di Stabilità 2021", si propone quindi di mantenere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.a..

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	160.311,00
2018	73.167,00
2017	-103.219,00
2016	-281.664,00
2015	-508.589,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	183.774,00
Compensi amministratori	24.606,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	1.618.607,00
2018	1.452.858,00
2017	1.301.407,00
FATTURATO MEDIO	1.457.624,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SIFA Scpa è concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, che prevede la costruzione e gestione di un sistema di post trattamento e riutilizzo di reflui civili, di acque reflue industriali, di prima pioggia e di falda inquinate presso l'area industriale di Porto Marghera, oltre alla costruzione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e materiali provenienti principalmente dall'escavo di canali portuali nella Laguna di Venezia.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	741.643,00
Compensi amministratori	160.233,00
Compensi componenti organo di controllo	37.539,00
Compensi organo di revisione legale	20.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	1.875.652,00
2018	3.768.689,00
2017	80.862,00
2016	-9.541.325,00
2015	-4.004.124,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	22.870.728,00
2018	25.417.800,00
2017	18.489.711,00
FATTURATO MEDIO	22.259.413,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett) a) e c) TUSP.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **perseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Certottica S.c.a.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea, attività di formazione. (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività di laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dall'Unione europea, attività di formazione (è organismo accreditato presso la Regione del Veneto), normazione (partecipa ai tavoli tecnici nazionali, europei e internazionali, UNI, ISO e CEN) ricerca & innovazione (è LP e PP in numerosi progetti regionali transfrontalieri, transnazionali; collabora con Università e Centri di ricerca italiani e stranieri). In applicazione della DGR n. 324/2017, della DGR n. 1813/2018 e della DGR 1816/2019, la partecipazione in Certottica S.c.a.r.l. detenuta da Veneto Innovazione S.p.a. è considerata non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Veneto e quindi da **dismettere**.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	34,00
Numero amministratori	12
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1

Costo del personale (f)	1.658.333,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	14.648,00
Compensi organo di revisione legale	13.905,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	332.126,00
2018	136.509,00
2017	81.514,00
2016	6.053,00
2015	12.253,00

FATTURATO	
2019	3.551.156,00
2018	3.056.945,00
2017	2.757.115,00
FATTURATO MEDIO	3.121.738,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Nel fatturato 2019 rientrano contributi in conto esercizio per Euro 8.242,00.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, ribadite poi nelle DGR n. 1813/2018 e 1816/2019, si propone di **perseguire il processo di dismissione** di Certottica S.c.a.r.l. fino al 31.12.2021. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017, n. 1813/2018 e n. 1816/2019 la partecipazione in Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. detenuta da Veneto Innovazione S.p.A. è in dismissione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-590.703,00
2018	3.949,00
2017	6.290,00
2016	7.046,00
2015	3.879,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	424.490,00
Compensi amministratori	35.000,00
Compensi componenti organo di controllo*	18.000,00

* Compenso attribuito al Collegio Sindacale con funzione anche di revisore legale

Importi in euro

FATTURATO	
2019	1.605.807,00
2018	1.629.592,00
2017	1.192.478,00
FATTURATO MEDIO	1.475.959,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Nel valore del fatturato 2019 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 711.216,00.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017 e nelle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017 e delle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, la partecipazione in Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. detenuta da Veneto Innovazione S.p.A. è in dismissione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-307.174,00
2018	-732.433,00
2017	-817.215,00
2016	-2.381.394,00
2015	-886.377,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	212.827,00
Compensi amministratori	28.000,00
Compensi componenti organo di controllo	22.984,00
Compensi organo di revisione	14.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	3.754.812,00
2018	1.994.629,00
2017	2.156.397,00
FATTURATO MEDIO	2.635.279,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017 e nelle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., tenuto conto tuttavia che la società è in concordato e quindi i tempi di dismissione sono legati alla procedura concorsuale in essere. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017 e delle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, la partecipazione in Thetis S.p.a. detenuta da Veneto Innovazione S.p.A. è in dismissione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	106,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	68.773,00
2018	87.059,00
2017	751.206,00
2016	-3.356.911,00
2015	275.574,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	6.566.967,00
Compensi amministratori	120.000,00
Compensi componenti organo di controllo	19.945,00
Compensi organo di revisione	17.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	11.944.113,00
2018	15.386.479,00
2017	12.196.616,00
FATTURATO MEDIO	13.175.736,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Nel valore del fatturato 2019 non sono ricompresi contributi c/esercizio.

Azioni da intraprendere:

Con riferimento a Thetis S.p.a. (1,89%), è da considerare che la società ha una durata fino al 31.12.2020. Anche nel caso di delibera assembleare di proroga della scadenza (convocata all'occorrenza il 1 dicembre 2020) è consentito al socio il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., oltre all'applicazione delle norme di razionalizzazione del TUSP secondo le indicazioni fornite a Veneto Innovazione dal socio Regione. Di conseguenza si può stimare l'uscita dalla società con la fine dell'esercizio 2020 (salvo eccezioni sollevate dalla società stessa). Si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Thetis S.p.a.. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione della DGR n. 324/2017 e delle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, la partecipazione in Bilcare Technologies Italia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione. Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>	n.d.
Numero amministratori	<input type="text"/>	n.d.
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>	n.d.
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.

Importi in euro	
Costo del personale (f)	<input type="text"/>
Compensi amministratori	<input type="text"/>
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	<input type="text"/>
2018	<input type="text"/>
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>

Importi in euro	
FATTURATO	
2019	<input type="text"/>
2018	<input type="text"/>
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
FATTURATO MEDIO	<input type="text"/>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato dalla società Bilcare Technologies Italia S.r.l. al Registro delle Imprese risale al 2012, si propone di invitare Veneto Nanotech S.c.r.l. a valutare di procedere con la richiesta della cancellazione della società in argomento dal richiamato Registro. Si propone di **proseguire il processo di dismissione in corso**, giuste DGR n. 324/2017, n. 1813/2018 e n. 1816/2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione della DGR n. 324/2017 e delle DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019, la partecipazione in Krystalia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione. Krystalia S.r.l. è stata costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, e al 31 dicembre 2016 registrava un unico dipendente. In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019: (dati non disponibili)

Numero medio dipendenti (e)		n.d.
Numero amministratori	4	dato da visura Infocamere
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente		n.d.
Numero componenti organo di controllo	0	dato da visura Infocamere
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente		n.d.

Importi in euro	
Costo del personale (f)	n.d.
Compensi amministratori	n.d.
Compensi componenti organo di controllo	n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	n.d.
2016	-5.890,00
2015	156,00
2014	1.273,00
2013	1.159,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	n.d.
2016	n.d.
2015	116.195,00
FATTURATO MEDIO	116.195,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Si propone di **proseguire il processo di dismissione in corso**, giuste DGR n. 324/2017 e DGR n. 1813/2018 e n. 1816/2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società non sono strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	76,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	66.084,00
2018	5.287,00
2017	28.291,00
2016	69.498,00
2015	23.921,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.459.026,00
Compensi amministratori	41.219,00
Compensi componenti organo di controllo	36.400,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	19.175.612,00
2018	15.281.775,00
2017	13.730.461,00
FATTURATO MEDIO	16.062.616,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile di € 66.084,00 confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 6 anni.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **proseguire il percorso di dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.
 La Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere.
 Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	5
Numero amministratori	5
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla società direttamente partecipata dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	142.848,00
2018	149.503,00
2017	-159.895,00
2016	-140.840,00
01.07-31.12.2015	54.686,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	629.769,00
Compensi amministratori	73.316,00
Compensi componenti organo di controllo	34.330,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2019	1.022.816,00
2018	1.045.898,00
2017	1.052.713,00
FATTURATO MEDIO	1.040.475,67

I dati di FATTURATO si riferiscono alla Voce 10. (Commissioni Attive) di Conto Economico.

Nota bene: nel 2015 è intervenuta la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

FVS S.G.R. S.p.a. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da **mantenere**.
 Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è **inclusa nell'Allegato A al TUSP**, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	DIRETTA	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	50,00	L'art. 15 L.R. n. 30 del 30/12/2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'articolo 40 della L.R. 19/02/2007 n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad ampliare l'operatività della CAV S.p.a. consentendo alla stessa di svolgere attività volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analogia previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili. Si propone di mantenere la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.
Dir_3	FINEST SPA	DIRETTA	Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo	14,868	Stante la L. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est", MANTENERE la partecipazione in Finest S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.
Dir_4	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	DIRETTA	Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.	100,00	Si propone di MANTENERE la partecipazione nella società ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (...), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, tenuto conto che Immobiliare Marco Polo S.r.l. gestisce i complessi monumentali di "Villa Contarini" a Piazzola sul Brenta e della "Rocca di Monselice" a Monselice sulla base della convenzione stipulata ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, nonchè è proprietaria di Palazzo Torres-Rossini a Venezia. La partecipata regionale è iscritta nell'elenco delle società in house presso l'ANAC.
Dir_5	INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	DIRETTA	Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc	100,00	In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. 40/2018, MANTENERE la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'elenco dell'art. 4, comma 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale." del D.Lgs. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_8	VENETO ACQUE S.P.A.	DIRETTA	progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.	100,00	MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d, (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_9	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	DIRETTA	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	100,00	MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Dir_12	VENETO SVILUPPO S.P.A.	DIRETTA	Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie	51,00	MANTENERE Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.
Ind_12	FVS SGR S.P.A.	INDIRETTA	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	51,00	FVS S.G.R. S.p.a. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere. Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



04.01 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_6	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	DIRETTA	trasporto ferroviario di persone e/o cose	100,00	Tenuto conto di quanto stabilito nella DGR 2002/2018, MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. e pianificare la modalità più efficace ed efficiente di razionalizzazione al termine del contratto succitato.
Dir_7	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali	33,00	MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio 2021 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..
Dir_11	VENETO STRADE S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali	76,42	Mantenere la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa siglato con ANAS.
Ind_2	Interporto di Rovigo S.p.A.	INDIRETTA	Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.	32,9357	Mantenere con riorganizzazione societaria

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
 Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
 Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/e motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
 Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Conferimento

Progressivo società partecipata: Dir_1 Quota di partecipazione detenuta: 4,83 (b)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 4,83 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Autovie Venete S.p.a. è attualmente da mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie elencate all'art. 4 c. 2 lett. a) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario. (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'art. 18, L.R. 30/2016 ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse; con DGR n. 142/2017, la costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016. In attuazione dell'art. 13 bis del Decreto Legge n. 148/2017 e s.m.i., nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., costituita in data 17/04/2018.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale sta definendo il percorso volto al conferimento delle azioni possedute in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi derivanti della gestione di una sola partecipazione: al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_13 Quota di partecipazione detenuta: 0,16 (b)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A. (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 0,16 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, si propone di proseguire le operazioni di dismissione della medesima, pur essendo la dismissione della quota in Veronafiere S.p.a. facoltativa ai sensi del D.Lgs. 175/2016..

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Verifica della possibile cessione a favore dell'ente regionale "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - AVISP", già socio al 5,4%, che ha valutato come strategica la propria partecipazione, rientrando nelle attività consentite dal TUSP.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 56,64 (b)

Denominazione società partecipata: VENETO LOGISTICA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 56,64 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a Interporto di Rovigo S.p.A. (già socio al 10,30 % di Veneto Logistica S.r.l.) dell'intero capitale sociale di Veneto Logistica s.r.l. e successiva fusione per incorporazione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_3 Quota di partecipazione detenuta: 8,67 (b)

Denominazione società partecipata: SIFA scpa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 8,67 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa. Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto delle disposizioni adottate con DGR n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con DGR n. 1553 del 3 ottobre 2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 04.12.2018 e n. 1816 del 06.12.2019, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a.. A seguito dei vari tentativi di cessione non andati a buon fine, l'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata in argomento. Resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto. Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021, tempistica correlata al processo di vendita in atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_4 Quota di partecipazione detenuta: 20,15 (b)

Denominazione società partecipata: CERTOTTICA SCRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 20,15 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea, attività di formazione (...) (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo oneroso

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2021, tempistica correlata al processo di vendita in atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_5 Quota di partecipazione detenuta: 22,57 (b)

Denominazione società partecipata: POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 22,57 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura della certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore calzaturiero. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo oneroso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021, tempistica correlata al processo di vendita in atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_6 Quota di partecipazione detenuta: 16,98 (b)

Denominazione società partecipata: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 16,98 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. è in concordato, e pertanto si rimane in attesa della chiusura della procedura concorsuale.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Non quantificabile

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_7 Quota di partecipazione detenuta: 1,89 (b)

Denominazione società partecipata: THETIS SPA (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 1,89 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Scadenza dalla società \ recesso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2020, in connessione alla scadenza della società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_9 **Quota di partecipazione detenuta:** 5,75 (b)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 5,75 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione ovvero cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 D.L. 76/2020 nell'ambito della procedura di concordato

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

non quantificabile, rientra nel piano di concordato

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_10 **Quota di partecipazione detenuta:** 19,17 (b)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA SRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 19,17 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione nell'ambito della procedura di concordato in corso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

non quantificabile, rientra nel piano di concordato

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_11 **Quota di partecipazione detenuta:** 3,82 (b)

Denominazione società partecipata: VI.ABILITA' SRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 3,82 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Trattativa diretta di cessione con il socio di maggioranza Provincia di Vicenza.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021, tempistica correlata al processo di vendita in atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Dir_10
Ind_8

Quota di partecipazione detenuta:

76,67

(b)

Denominazione società partecipata:

VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.

(c)

Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

(d)

Attività svolta:

Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie
--

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente **(f)**

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale e pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli asset al fine di soddisfare i creditori aderenti al piano di concordato. Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nell'Assemblea ordinaria del 16 gennaio 2019 il socio Regione Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23/04/2018, ha consentito un risparmio di spesa. Ritenendo la Società non più necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Tempi legati alla procedura giudiziale in corso

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Conferimento	Dir_1	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,83	da concordarsi con la Regione Friuli Venezia Giulia, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. ottenga la nuova concessione autostradale.	(1)
	Dir_13	VERONAFIERE S.P.A.	0,16	31/12/2021	(1)
Cessione/Alienazione quote	Ind_1	VENETO LOGISTICA SRL	56,64	31/12/2021	
	Ind_3	SIFA scpa	8,667	31/12/2021	
	Ind_4	CERTOTTICA SCRL	20,15	31/12/2021	
	Ind_5	POLITECNICO CALZATURIERO SCARL	22,57	31/12/2021	
	Ind_6	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL	16,98	non quantificabili	
	Ind_7	THETIS SPA	1,89	31/12/2020	
	Ind_9	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL	5,75	non quantificabili	
	Ind_10	KRYSTALIA SRL	19,17	non quantificabili	
	Ind_11	Vi.Abilità S.p.a.	3,82	31/12/2021	
	Dir_10 e Ind_8	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.	76,67	tempi legati alla procedura giudiziale in corso	(1)

NOTE: 1) Si precisa che i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spesa per partecipazione assemblee).



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 1.000.000 euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

